

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3591

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DRAGHI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(LAMORGESE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(GELMINI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CARTABIA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto

Presentato il 4 maggio 2022

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo sottopone alle Camere per la conversione in legge il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

Il decreto-legge contiene norme d'urgenza per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, da tenersi il 12 giugno 2022, in abbinamento con il primo turno delle elezioni amministrative. Il provvedimento reca inoltre disposizioni finalizzate a consentire, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, assicurino la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto. In particolare, per gli elettori positivi al virus SARS-CoV-2, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare, e per tutti coloro che si trovano in condizioni di isolamento, si prevedono esplicite modalità operative e di sicurezza che consentono anche a tali soggetti di poter prender parte attiva alle consultazioni. Sotto tale profilo, le norme ora adottate riprendono quanto già previsto per le elezioni 2021 con il decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144.

Il 12 giugno 2022 si svolgeranno, dunque, cinque referendum ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione per l'abrogazione di leggi o atti aventi valore di legge, le cui richieste sono state dapprima ritenute legittime con distinte ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte

di cassazione e successivamente ammesse dalla Corte costituzionale con distinte sentenze del 16 febbraio-8 marzo 2022, ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352. Al riguardo, si fa presente che mentre lo svolgimento dei referendum abrogativi interessa, ovviamente, l'intero corpo elettorale nazionale — più di 51.500.000 elettori distribuiti in 61.545 sezioni elettorali — i comuni interessati al voto amministrativo nella primavera 2022 sono complessivamente 980; i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono 143, compresi 26 capoluoghi di provincia, di cui 4 capoluoghi di regione (Genova, L'Aquila, Catanzaro e Palermo). In particolare, nelle regioni a statuto ordinario sono interessati 757 comuni, mentre nelle regioni a statuto speciale andranno al voto 33 comuni nel Friuli Venezia Giulia, 120 comuni in Sicilia, un comune nel Trentino-Alto Adige, 4 comuni in Valle d'Aosta e 65 comuni in Sardegna. In autunno si svolgeranno le elezioni regionali in Sicilia e andrà al voto un comune nel Trentino-Alto Adige. Parimenti in autunno si terranno le elezioni amministrative in 10 comuni sciolti per infiltrazioni di stampo mafioso, di cui 3 con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Il decreto-legge è composto di 9 articoli, il cui contenuto è di seguito illustrato.

L'articolo 1 (Operazioni di votazione), analogamente a quanto già previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 117 del 2021, detta speciali disposizioni in relazione alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, stabilendo che la deposizione delle schede votate sia effettuata nelle rispettive urne direttamente dall'elettore. La vigente disciplina prevede che tale adempimento sia effettuato dal Presidente del seggio (cfr. l'articolo 49, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 e l'articolo 58, quarto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 361 del 1957, applicabile ai *referendum* in virtù del rinvio operato dall'articolo 50 della legge n. 352 del 1970).

Con l'articolo in esame l'inserimento della scheda nell'urna viene riservato al singolo elettore proprio nella prospettiva di ridurre, anche in tali circostanze, le occasioni di contatto ai fini del contenimento della diffusione dell'epidemia.

L'articolo 2 (Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022), detta norme per lo svolgimento contestuale del turno ordinario di elezioni amministrative con i cinque *referendum* abrogativi summenzionati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), le operazioni di votazione, sia per le consultazioni elettorali sia per quelle referendarie, si svolgono nella sola giornata della domenica dalle ore 7 alle ore 23. Anche nelle regioni a statuto speciale – che hanno competenza esclusiva nella disciplina giuridica e nell'organizzazione delle elezioni amministrative nei rispettivi comuni – le specifiche disposizioni regionali consentono di individuare la data del voto in abbinamento con la data fissata per i *referendum*. Tuttavia, la normativa vigente non disciplina lo svolgimento contemporaneo delle operazioni di voto e scrutinio di consultazioni elettorali e referendarie e, a seconda che si tratti di elezioni o di *referendum*, sono differenti le disposizioni applicabili in materia di composizione dei seggi e di onorari dei componenti dei seggi stessi. In particolare, mentre per le consultazioni elettorali il numero complessivo dei componenti dei seggi è di sei (un presidente, un segretario e quattro scrutatori), per i *referendum* il numero complessivo è di cinque (un presidente, un segretario e tre scrutatori), a meno che il seggio non debba raccogliere il voto referendario in luoghi di cura o a domicilio, nel qual caso verrebbe integrato con un quarto scrutatore. Anche i compensi per i componenti dei seggi, come stabiliti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70, sono diversi e diversa è la disciplina generale sul funzionamento dei seggi elettorali a seconda che si tratti di

referendum, per i quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o di elezioni amministrative, per le quali trovano invece applicazione le disposizioni del relativo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Pertanto, l'articolo 2 del provvedimento in esame, nel prevedere il caso di contemporaneo svolgimento dei cinque *referendum* abrogativi e del primo turno delle elezioni amministrative – anche qualora disciplinate da leggi regionali – stabilisce che per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli Uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i *referendum*, ossia quelle di cui al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Lo stesso articolo dispone inoltre che, nei comuni dove si svolgono anche le elezioni amministrative, la composizione degli uffici elettorali di sezione e l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai loro componenti sono determinate dalle disposizioni vigenti in materia di elezioni amministrative, mentre resta ferma l'entità delle maggiorazioni previste dalla legge n. 70 del 1980, a seconda dei tipi di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Per la quantificazione dei relativi oneri si fa rinvio alla relazione tecnica. La norma disciplina poi l'ordine di scrutinio, prevedendo che – subito dopo aver completato le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione – si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun *referendum* e che siano rinviate alle ore 14 del lunedì le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali. Si dispone infine che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai *referendum* e alle elezioni amministrative siano proporzionalmente ripartite tra lo Stato – che sostiene le spese per lo svolgimento dei *referendum* – e gli altri enti interessati, restando so-

stanzialmente a carico dei comuni le spese per le elezioni comunali e circoscrizionali.

L'articolo 3 (Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera) introduce, per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 – analogamente a quanto già disposto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 117 del 2021 – una disciplina speciale per la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e per la raccolta del voto dei malati di COVID-19 in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento.

Si dispone infatti l'istituzione, nell'ambito delle sezioni elettorali ordinarie, di seggi speciali che, nei comuni ove non siano presenti strutture sanitarie con reparti COVID-19, opereranno per la raccolta domiciliare del voto. Tale previsione ha il fine di consentire l'esercizio del diritto di voto nei comuni in cui non vi siano le sezioni ospedaliere, in quanto è presumibile che la campagna vaccinale consoliderà, anche nei prossimi mesi, la positiva tendenza, già registrata, di riduzione del numero dei ricoveri ospedalieri, con la connessa esigenza di adottare le modalità alternative di raccolta del voto per lo svolgimento delle elezioni, soprattutto nei comuni di minori dimensioni.

Il comma 1 incide sulla disciplina per l'esercizio del voto nelle strutture ospedaliere.

Attualmente è previsto che le sezioni elettorali ospedaliere siano istituite e operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti letto (articolo 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960). Tali sezioni, composte di sei componenti, provvedono sia alla raccolta sia allo spoglio delle schede ai fini dello scrutinio. In questi casi, qualora la direzione sanitaria consideri che taluni ricoverati non possano accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute, a supporto della sezione elettorale ospedaliera, opera, ai soli

fini della raccolta del voto, un seggio speciale (composto da un presidente e da due scrutatori), ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136. Tale seggio opera anche negli ospedali e nelle case di cura con un numero di posti letto compreso tra 100 e 199 (articolo 9, comma 1, della legge n. 136 del 1976). I compiti del seggio speciale, anche in questo caso, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più consultazioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nelle urne di destinazione.

In particolare, la disposizione in esame prevede che:

a) sono costituite sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 con almeno 100 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto). L'intervento normativo comporta pertanto la trasformazione dei seggi speciali in sezioni ospedaliere, ampliando il numero delle sezioni elettorali ospedaliere a condizione che nelle strutture sanitarie vi siano reparti COVID-19; per tale via ne viene potenziato il funzionamento attraverso l'aumento del numero dei componenti del seggio speciale – che passano da tre a sei – e delle relative funzioni, in quanto le sezioni elettorali ospedaliere svolgono, oltre che le operazioni di raccolta del voto, anche quelle di spoglio delle schede votate [lettera a)];

b) ogni sezione ospedaliera istituita presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 è abilitata – tramite i seggi speciali appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976 – alla raccolta del voto domiciliare degli elettori positivi al virus SARS-CoV-2, in trattamento domiciliare o in isolamento, che ne faranno richiesta, nonché dei ricoverati in reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Tali seggi sono composti da tre membri che, dopo aver raccolto il voto, lo inseriranno nell'urna della sezione ospedaliera. I voti così raccolti saranno scrutinati

insieme con quelli raccolti nella struttura sanitaria (lettera *b*);

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera *b*) – che provvederanno alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1 – sono impartite dalla competente autorità sanitaria indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie [lettera *c*)].

Il comma 2 prevede poi che, in caso di accertata impossibilità di costituire la sezione elettorale ospedaliera e i seggi speciali, il sindaco può nominare componenti dei medesimi, previo consenso degli interessati, personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.

Si intende in tal modo assicurare l'operatività dei seggi elettorali, anche utilizzando, ove necessario, personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari. Con riferimento al personale delle USCAR, si precisa che tali unità sono state previste dall'articolo 8 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, poi assorbito nell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – che, nell'ambito delle misure urgenti di potenziamento del Servizio sanitario nazionale connesso all'emergenza del COVID-19, ha integrato gli strumenti per la gestione dell'emergenza sanitaria sul piano dell'assistenza territoriale – con il compito di gestire a domicilio (consulto telefonico, videoconsulto, visite domiciliari) i pazienti

affetti da sospetto o accertato COVID-19, che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha abrogato il comma 4 del citato articolo 4-*bis*, che limitava l'operatività delle USCAR alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. È disposto poi, con un ultimo periodo, che, ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati, iscritti nelle liste elettorali del comune, quali presidente e componenti dei seggi. La norma intende così assicurare l'istituzione dei seggi in modo che sia garantita la raccolta del voto dei soggetti in isolamento domiciliare a causa del COVID-19.

Il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali, composti anch'essi da personale delle USCAR designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario.

Il comma 4 stabilisce che nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136 del 1976, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite dalla competente autorità sanitaria indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

Ai sensi del comma 5, in caso di accertata impossibilità della costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

Il comma 6 prevede che, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19, in trattamento ospedaliero o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi secondo quanto previsto dal comma 1-*sexies* dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Il comma 7 dispone che ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfetario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70 del 1980, aumentato del 50 per cento.

Il comma 8 autorizza la spesa per la vigilanza delle sezioni elettorali ospedaliere di cui al comma 1, lettera *a*).

L'articolo 4 (Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento) reca – analogamente a quanto già disposto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 117 del 2021 per le consultazioni elettorali dello scorso anno – anche per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 disposizioni per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento.

Il comma 1 prevede che tali elettori sono ammessi al voto presso il comune di residenza.

Il comma 2 disciplina la procedura occorrente ai fini dell'esercizio del diritto di voto domiciliare, stabilendo che l'interessato debba far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio

domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

Ai sensi del comma 3, l'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio, qualora nel comune di residenza sia ubicata una struttura ospedaliera che ospita reparti COVID-19;

b) al seggio speciale di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, qualora nel comune di residenza non siano ubicate strutture ospedaliere che ospitano reparti COVID-19.

Il comma 4 prevede che il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provveda a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare, entro il giorno antecedente la data della votazione:

a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, con riferimento ai comuni nei quali sono ubicate strutture ospedaliere che ospitano reparti COVID-19;

b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

Il comma 5 dispone che il voto degli elettori di cui al comma 1 sia raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione,

assicurando con ogni mezzo idoneo la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

Il comma 6 stabilisce, infine, che, ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni del decreto-legge si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2022. Identica disposizione è stata prevista dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 117 del 2021 anche per le consultazioni elettorali dell'anno 2021.

L'articolo 5 (Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza) istituisce, con il comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, destinato a interventi di disinfezione e pulizia dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, rimettendo a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del medesimo fondo. Si precisa che identica disposizione è stata introdotta per le consultazioni elettorali dell'anno 2021 dall'articolo 4 del decreto-legge n. 117 del 2021, il quale, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, ha stanziato specifiche risorse per assicurare la necessaria disinfezione e pulizia dei locali adibiti a seggio elettorale.

Il comma 2 dispone che le operazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali stabilite dai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo, in analogia a quanto già previsto per le consultazioni elettorali dell'anno 2021 dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 117 del 2021, conformemente al quale il Ministro dell'interno e il Ministro della salute hanno sottoscritto – rispettivamente in data 24 e 25 agosto 2021 – un apposito protocollo. Quel protocollo prevedeva – accanto a misure di natura non onerosa concernenti l'allestimento dei seggi ai fini dell'aerazione degli ambienti, percorsi dedicati distinti d'ingresso e uscita,

rispetto delle misure di distanziamento sociale – anche specifiche prescrizioni per i componenti dei seggi, per i quali si prescriveva che indossassero la mascherina chirurgica, procedessero a una frequente e accurata disinfezione delle mani, indossassero i guanti per le operazioni di spoglio delle schede e per l'inserimento della scheda nell'urna, ove previsto. Per l'anno 2021 i suddetti dispositivi sono stati messi a disposizione dal Commissario straordinario dell'emergenza COVID-19, le cui funzioni, come è noto, sono cessate a seguito della cessazione dello stato di emergenza. Per l'anno 2022 si prevede che i dispositivi in questione siano messi a disposizione dall'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge n. 24 del 2022 al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia di COVID-19. In tal senso, è stato quantificato in linea di massima il fabbisogno complessivo di tali dispositivi – comprensivo anche di una percentuale da riservare agli elettori che se ne trovassero sprovvisti – per un complessivo onere di euro 6.581.265,47.

Ai sensi del comma 3, ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

L'articolo 6 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale), al comma 1, prevede che per le elezioni comunali e circoscrizionali del 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.

Il comma 2 deroga all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disponendo che, per l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei

comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Si prevede altresì che, qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione sia nulla e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tenga conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato il diritto di voto. La disposizione intende agevolare il raggiungimento del *quorum* di partecipazione al voto per le elezioni comunali, dove sia stata ammessa e votata una sola lista, salvaguardando la validità della consultazione elettorale, l'efficacia dell'espressione della volontà popolare manifestata dalla collettività locale e quindi la regolare costituzione degli organi politici di governo dell'ente.

In merito al comma 3 deve rappresentarsi quanto segue.

L'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha istituito il Fondo per il voto elettronico, allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Il successivo comma 628 – come modificato dall'articolo 2, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021 – ha previsto l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per la definizione delle « modalità attuative di utilizzo del Fondo di cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di

una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ».

Con il suddetto decreto ministeriale, adottato il 9 luglio 2021, sono state, tra l'altro, approvate le Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, predisposte da un apposito gruppo di lavoro interministeriale composto da rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e dell'Ufficio del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

In particolare, il decreto ha delineato un percorso graduale, prevedendo una prima fase di simulazione (in zone limitate, nelle quali il voto elettronico viene espresso in parallelo a quello tradizionale, senza avere valore giuridico), seguita da una seconda fase di sperimentazione, con il voto elettronico che si sostituisce a quello cartaceo.

In seguito, l'articolo 38-*bis*, comma 10, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inserito dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, ha integrato l'articolo 1, commi 627 e 628, della legge n. 160 del 2019, disponendo sia che il Fondo ha lo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale anche per le elezioni regionali e amministrative, sia che le norme del citato decreto « si applicano anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022 ».

In stretta attuazione di tale ultima disposizione, il 21 ottobre 2021 è stato emanato un decreto integrativo del precedente, firmato anch'esso dal Ministro dell'interno

e dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Successivamente, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del 9 luglio 2021, il Ministero dell'interno ha proceduto all'elaborazione dello studio di fattibilità e requisiti tecnici del sistema di voto elettronico, sottoponendolo alle valutazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per l'Italia digitale, ai fini dell'acquisizione dell'intesa prevista dal medesimo articolo 7, comma 2.

Si è tenuta, nell'occasione, una serie di riunioni tecniche tra le suddette amministrazioni, nel corso delle quali, tuttavia, sono emerse rilevanti criticità, specie sul piano della sicurezza da attacchi informatici.

Sono ancora in corso ulteriori, complessi approfondimenti tecnici per una ponderata comparazione tra i potenziali rischi e le possibili mitigazioni, anche alla luce dell'attuale, grave situazione di politica internazionale. Emerge, dunque, l'esigenza di procedere ad una approfondita attività di valutazione dei rischi, che risulta quanto mai opportuna in questo particolare momento.

Risulta, quindi, necessario prevedere che le disposizioni sull'avvio della sperimentazione del voto elettronico si applichino a partire dal prossimo anno.

Per quanto concerne l'articolo 7 (Disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), va evidenziato che la vigente normativa (legge 27 dicembre 2001, n. 459) concernente l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero prevede che tutti gli adempimenti inerenti alle operazioni elettorali siano svolti a cura della corte di appello di Roma, presso la quale è costituito l'Ufficio elettorale centrale per la circoscrizione Estero. Ciò comporta oneri non più sostenibili, non solo per l'impegno richiesto ai magistrati e al personale amministrativo della corte di appello, ma anche per le difficoltà di ordine logistico legate all'individuazione di spazi idonei a consentire la costituzione di un rilevante numero di seggi e lo svolgi-

mento in sicurezza delle operazioni. Infatti, la sola struttura a tal fine individuata in Roma è rappresentata dal Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, che tuttavia presenta gravi problematiche di sicurezza e di agibilità e versa in stato di grave degrado, in quanto sostanzialmente dismesso. Già in passato l'enorme carico di lavoro connesso con lo scrutinio contemporaneo in una sola giornata di tutte le quattro ripartizioni della circoscrizione Estero ha comportato gravi problemi logistici e di sicurezza, anche in considerazione delle defezioni del personale addetto ai seggi, in parte dovute alla difficoltà di raggiungere il Centro per le congestioni stradali verificatesi.

Nel corso degli anni il numero degli elettori è costantemente aumentato, passando da 2.359.807 in occasione dei *referendum* del 2003 (prima applicazione della legge n. 459 del 2001) agli attuali 4.846.009 risultanti dai dati aggiornati al 20 aprile 2022.

Tanto la corte di appello di Roma quanto la Giunta per le elezioni della Camera dei deputati hanno segnalato le gravi disfunzioni generate dal sistema attualmente vigente. La seconda, in particolare, ha rappresentato l'opportunità di anticipare al mercoledì precedente la data delle elezioni (in luogo del giovedì) il termine entro cui le buste contenenti i voti devono giungere presso i consolati, e di attribuire a quattro diverse corti di appello le quattro ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero, in modo da suddividere il carico di lavoro tra più uffici giudiziari, che potrebbero adottare misure organizzative più efficaci (nota prot. 2020/0017307/GEN/PI del 2 settembre 2020).

È quindi indispensabile intervenire con urgenza al fine di ovviare a tale situazione, che si è rivelata tale da mettere in pericolo il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Si è così ritenuto di distribuire le operazioni di spoglio delle schede elettorali tra più corti di appello, mantenendo tuttavia ferme le previsioni secondo cui i plichi contenenti le schede elettorali devono giungere a Roma: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non

dispone infatti di strutture periferiche nel territorio italiano e i suoi funzionari sono gli unici abilitati a rimuovere il sigillo diplomatico con cui viaggiano i plichi, mentre la Capitale, con i suoi due aeroporti, dispone di numerosi collegamenti aerei. Sarà dunque cura dei funzionari dell'Ufficio elettorale centrale prendere in carico i plichi e quindi smistarli tra le corti di appello che dovranno procedere allo svolgimento delle operazioni elettorali vere e proprie.

Quanto a queste ultime, si sono individuate le sedi di Napoli, Firenze, Bologna e Milano in quanto città sedi di corti di appello di adeguate dimensioni, munite di aeroporto e ben collegate con Roma tramite autostrade e reti ferroviarie ad alta velocità e in cui risultano essere disponibili adeguate strutture logistiche destinate ad ospitare lo svolgimento delle operazioni, tanto che alcune di esse sono state individuate quali sedi di esame in occasione del concorso a 310 posti di magistrato ordinario indetto con decreto ministeriale del 29 ottobre 2019, le cui prove scritte si sono svolte nel luglio 2021.

L'articolo 7, comma 1, interviene quindi sull'articolo 7 della legge n. 459 del 2001, al quale aggiunge quattro commi volti a costituire i quattro uffici decentrati per la circoscrizione Estero, di cui si è detto, e a suddividere tra questi le ripartizioni della circoscrizione Estero.

Si è, inoltre, previsto (capoverso 1-*bis*) che questi siano composti da tre magistrati, anziché da sei come l'Ufficio centrale di Roma, in considerazione dei minori compiti assegnati agli uffici decentrati, limitati alle operazioni di spoglio. Si è inoltre previsto (capoverso 1-*ter*), al fine di agevolare il lavoro degli uffici, che per le operazioni demandate all'Ufficio centrale e agli uffici decentrati le corti di appello interessate possano avvalersi del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto.

Fermo restando che tutte le attività precedenti e successive allo spoglio delle schede rimarranno concentrate presso l'Ufficio centrale di Roma, si è ritenuto necessario suddividere la ripartizione Europa, ben più numerosa delle altre, tra le sedi decentrate

di Milano, Bologna e Firenze (capoverso 1-*quater*); trattandosi di sedi molto vicine tra loro, risulta anche possibile ovviare con relativa facilità a eventuali errori di smistamento dei plichi. A questo scopo, si è previsto (capoverso 1-*quinqües*) che con il decreto ministeriale attualmente previsto dall'articolo 7 del regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, con il quale entro il 31 gennaio di ogni anno viene pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, i singoli Stati afferenti alla ripartizione Europa vengano assegnati all'uno o all'altro ufficio suddividendo il numero dei cittadini – e quindi dei seggi – in maniera omogenea tra le sedi, in modo che sia possibile tenere conto di mutamenti demografici che nel corso degli anni possano alterare i rapporti tra gli Stati stessi senza dover necessariamente intervenire con ulteriori modifiche normative. In considerazione del numero dei seggi da istituire, poi, si è previsto di mantenere ferma l'assegnazione della ripartizione America meridionale (quella di maggiori dimensioni, una volta suddivisa tra tre sedi la ripartizione Europa) all'Ufficio centrale di Roma e di attribuire alla sede di Napoli le ripartizioni America settentrionale e centrale e Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Il comma 2 aggiunge all'articolo 12 della legge n. 459 del 2001 la previsione secondo cui, una volta ricevuti i plichi provenienti dall'estero, l'Ufficio centrale deve inviare agli uffici decentrati quelli giunti dalle ripartizioni (o dagli Stati) di rispettiva competenza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per i relativi servizi di scorta.

I commi 3 e 4 apportano agli articoli 13 e 14 mere modifiche lessicali per adeguare il dato normativo all'introduzione degli uffici decentrati.

Il comma 5 interviene sull'articolo 15 della suddetta legge, prevedendo che al termine delle operazioni elettorali gli uffici decentrati debbano inviare i verbali dei seggi all'ufficio centrale, affinché questo possa svolgere le attività volte all'assegna-

zione dei seggi e alla proclamazione degli eletti.

Il comma 6 apporta al citato regolamento attuativo le modifiche conseguenti, prevedendo, in particolare, che all'individuazione delle soluzioni logistiche e alla nomina dei componenti dei seggi partecipino anche i comuni di Milano, Bologna, Firenze e Napoli. Si prevede, inoltre, innovando la disposizione vigente (articolo 19, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003), che la Presidenza del Consiglio dei ministri collabori con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nelle attività volte alla ricerca dei locali idonei ove collocare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità.

Il comma 7 interviene sull'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che le amministrazioni preposte all'organizzazione e allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno razionalizzare i servizi al fine di realizzare un contenimento delle spese; a tale scopo, con cadenza triennale, entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, viene determinata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni.

La norma vigente non contempla il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale gestisce attraverso gli uffici della rete diplomatica e consolare le operazioni che consentono l'esercizio del diritto di voto da parte dei connazionali all'estero. La disposizione in esame, considerati l'aumento degli elettori all'estero e la complessità nella gestione delle operazioni di voto all'estero, prevede che l'emanazione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, del decreto di assegnazione delle risorse alle amministrazioni preposte all'organizzazione e allo svolgimento delle consultazioni elettorali avvenga di concerto anche con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 8 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applichino alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, essendo necessario garantire agli uffici e alle amministrazioni coinvolte il tempo necessario per adottare gli opportuni accorgimenti organizzativi e logistici; conseguentemente, si prevede che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge venga effettuata la suddivisione dei territori afferenti alla ripartizione Europa tra le tre sedi di Milano, Bologna e Firenze.

Al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di spoglio relative ai referendum indetti con i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 e in programma il prossimo 12 giugno 2022, al comma 9, riprendendo le analoghe disposizioni dettate in occasione del referendum costituzionale tenutosi nell'anno 2020, si è previsto:

a) che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa disporre che la spedizione dei plichi avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;

b) che il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio è stabilito rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori, in modo da ridurre il numero di seggi da costituire;

c) che l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali è aumentato del 50 per cento, in considerazione della maggior mole di lavoro da cui essi saranno gravati.

Il comma 10 autorizza la spesa necessaria per il funzionamento degli uffici decentrati di cui al comma 1, capoverso 1-bis, del medesimo articolo.

L'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 9 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il presente provvedimento detta norme d'urgenza per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, da tenersi il 12 giugno 2022, in abbinamento con il primo turno delle elezioni amministrative.

L'intervento normativo intende inoltre consentire, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 2022, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che assicurino la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio. In tale direzione, per gli elettori positivi a Covid-19, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare, e per tutti coloro che si trovano in condizioni di isolamento vengono previste esplicite modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prendere parte attiva alle consultazioni.

Nel primo semestre del 2022 si terranno cinque referendum abrogativi ex articolo 75 della Costituzione con il coinvolgimento dell'intero corpo elettorale nazionale (51.533.195 elettori distribuiti in 61.545 sezioni elettorali). In merito alle consultazioni amministrative, i comuni chiamati al voto sono complessivamente 980; nel dettaglio, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono 143, compresi 26 capoluoghi di provincia di cui 4 capoluoghi di regione (Genova, L'Aquila, Catanzaro e Palermo). Nel secondo semestre dell'anno andranno al voto un comune nel Trentino-Alto Adige e 10 comuni sciolti per infiltrazioni di stampo mafioso, di cui 3 con popolazione superiore a 15.000 abitanti (156.361 elettori e 180 sezioni elettorali). Sempre nel secondo semestre del 2022 si svolgeranno le elezioni regionali in Sicilia, per un totale di 5.298 sezioni elettorali e 4.682.196 elettori.

Sotto il profilo finanziario, si premette che, nell'ambito delle politiche governative di riduzione della spesa pubblica, l'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto che nell'organizzazione e nello svolgimento delle consultazioni elettorali le Amministrazioni a ciò preposte dovranno comunque razionalizzare i servizi per realizzare un ulteriore contenimento delle spese. A tal fine, la determinazione della misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni è stata demandata al decreto previsto dal citato articolo 55, comma 8, da adottare con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio.

Lo schema di decreto-legge è composto di **9 articoli**.

L'articolo 1, unico comma – analogamente a quanto già previsto per le consultazioni elettorali dell'anno passato dall'articolo 1 del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144 – dispone, in deroga alla normativa vigente, che la deposizione nell'urna delle schede votate sia effettuata direttamente da parte dell'elettore anziché dal presidente del seggio, come attualmente sancito. L'articolo – per i cui profili esplicativi si rimanda alla relazione illustrativa – presenta natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2, unico comma, detta norme per il contemporaneo svolgimento, nel primo semestre del 2022, del turno ordinario di elezioni amministrative con i cinque referendum abrogativi summenzionati. In particolare, viene previsto che la composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente.



Al riguardo, si osserva che la concentrazione delle consultazioni elettorali e referendarie in un unico turno comporta sensibili risparmi di spesa. Per la quantificazione di tali risparmi, occorre tenere conto del costo base di una sezione elettorale – che è diverso in relazione alla differente tipologia di consultazione – e delle maggiorazioni di legge. Pertanto, considerata la disciplina dei compensi recata dall'articolo 2 in esame e come illustrato nelle tabelle che seguono, il costo di una sezione elettorale è di euro 1.030,00 per i 5 referendum abrogativi e di euro 750,00 per le elezioni amministrative, mentre è pari a euro 1.322,00 nell'ipotesi di contestualità tra referendum e amministrative.

➤ **Referendum**

	sezione elettorale
componenti	5 (1 presidente + 1 segretario + 3 scrutatori)
compenso	130 (presidente)+104x4
totale compenso	546
maggiorazioni fino a 4	484 33x4+(22x4)x4
costo per seggio	1.030 (546+484)

➤ **Amministrative**

	sezione elettorale
componenti	6 (1 presidente + 1 segretario + 4 scrutatori)
compenso	150 (presidente)+120x5
totale compenso	600
costo per seggio	750 (150+600)

➤ **Referendum + Amministrative**

	sezione elettorale
componenti	6 (1 presidente + 1 segretario + 4 scrutatori)
compenso	150 (presidente)+120x5
totale compenso	750
maggiorazioni fino a 4	572 33x4+(22x4)x5
costo per seggio	1.322 (750+572)

In via presuntiva, alla luce dei criteri di ripartizione delle spese di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono state valutate le spese relative ai costi dei seggi e alle cartoline avviso per gli elettori residenti all'estero, come di seguito indicato, tenuto conto che in caso di svolgimento delle consultazioni referendarie e delle amministrative in date diverse, i compensi dei componenti dei seggi sono a carico dello Stato relativamente al referendum e a carico dei comuni per le amministrative.



Ipotesi 1: votazioni distinte per referendum e amministrative**a) Referendum**

n. sezioni	costo per sezione	totale costo sezioni
61.545	1.030	63.391.350 (61.545x1.030)
elettori estero (31.12. 2021)	posta prioritaria (media)	totale costo cartoline avviso
4.895.641	4,50	22.030.384,50 (4.895.641x4,50)
totale spese		85.421.734,50 (63.391.350 + 22.030.384,50)

b) Amministrative

n. sezioni	costo per sezione	totale costo sezioni
10.526	0	0 (10.526x0)
elettori estero (31 dicembre 2021)	posta prioritaria (media)	totale costi cartoline avviso
866.486	4,50	3.899.187 (866.486x4,50)
totale spese		3.899.187

Gli oneri complessivi per lo svolgimento in date diverse dei referendum abrogativi e delle elezioni amministrative del primo semestre 2022 possono dunque essere stimati per lo Stato in **euro 89.320.921,50** (85.421.734,50+3.899.187).

Per l'ipotesi di contestualità tra referendum e amministrative, occorre considerare che i compensi dei componenti delle sezioni elettorali sono posti a carico dello Stato nella misura di cinque sestimi (5/6), essendo cinque i quesiti referendari, e a carico dei comuni per il rimanente (1/6).



Ipotesi 2: votazioni contemporanee referendum e amministrative

Referendum		
n. sezioni	costo per sezione	totale costo sezioni
51.019 (61.545 – 10.526)	1.030	52.549.570 (51.019x1.030)
Referendum + Amministrative		
n. sezioni	costo per sezione	totale costo sezioni
10.526	1.322	11.596.143,33 (5/6 di 13.915.372=10.526x1.322)
elettori estero (31.12.2021)		
4.895.641	postata prioritaria (media) 4,50	totale costo cartoline avviso 22.030.384,50 (4.895.641x4,50)
totale spese		86.176.097,83 (52.549.570 + 11.596.143,33 + 22.030.384,50)

Nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento di consultazioni referendarie e amministrative gli oneri per la finanza statale sono quindi pari a euro 86.176.097,83; conseguentemente il **risparmio di spesa per lo Stato** può essere stimato in euro **3.144.823,67** (89.320.921,50-86.176.097,83).

Peraltro, come si evince dagli ultimi due prospetti, anche per i comuni si ha un notevole risparmio di spesa, posto che le spese a carico dei comuni sono presuntivamente pari a euro 2.319.228,67 (1/6 di 13.915.372); ove invece il turno primaverile di amministrative fosse disgiunto dai referendum, i comuni sarebbero onerati di una spesa pari a euro 7.894.500,00 (10.526x750). Il **risparmio di spesa per gli enti comunali** può dunque essere stimato in euro **5.575.271,33** (7.894.500,00-2.319.228,67).

L'**articolo 3** pone una disciplina speciale che, con riferimento alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, prevede la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19.

In particolare, il **comma 1** prevede che:

- sono costituite sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 con almeno 100 e fino a 199 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto). La sezione ospedaliera ha le stesse prerogative di funzionalità e di composizione di una sezione ordinaria ed è abilitata allo scrutinio delle schede votate. Analogamente alle sezioni ordinarie i componenti della sezione ospedaliera sono: 5 (1 presidente+1 segretario+3 scrutatori) per i referendum; 6 (1 presidente+1 segretario+4 scrutatori) per le amministrative e le regionali;
- ogni sezione ospedaliera istituita presso strutture con reparti Covid-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare – tramite i seggi speciali appositamente costituiti – di coloro che ne faranno richiesta, sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento, e dei ricoverati in reparti Covid-19 in strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Tali seggi sono composti da 3 membri che, dopo aver raccolto il voto, lo inseriscono nell'urna della sezione



ospedaliera. I voti così raccolti saranno scrutinati insieme a quelli raccolti nella struttura sanitaria.

La rilevazione fornita dal Ministero della salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano reparti Covid-19 evidenzia che sul territorio nazionale:

- a) sono 155 le strutture tra i 100 e i 199 posti letto;
- b) sono 283 le strutture sopra i 200 posti letto.

Si ipotizza che per ciascuna tipologia di consultazione (referendum, referendum e amministrative, regionali, amministrative, ballottaggio) presso ogni sezione ospedaliera, già istituita o di nuova istituzione, occorranza almeno 2 seggi speciali per raccogliere sia il voto domiciliare sia quello presso i reparti Covid-19 con meno di 100 posti.

Conseguentemente:

- per le strutture da 100 a 199 posti letto, ove è presente – secondo la normativa vigente – un solo seggio speciale, occorre prevedere ora una sezione ospedaliera e un altro seggio speciale per ciascuna struttura;
- per le strutture da 200 posti letto o superiori, ove sono presenti – secondo la normativa vigente – una sezione ospedaliera e un seggio speciale, occorre prevedere un altro seggio speciale per ciascuna struttura.

Il **comma 2** prevede che in caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati, quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune. Trattasi di ipotesi alternativa a quella del comma precedente, che non altera il numero complessivo delle sezioni elettorali o dei seggi speciali aggiuntivi che dovranno costituirsi.

Il **comma 3** dispone che presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale. A tal proposito, si considera che possa essere attivato, nell'ambito di ogni sezione elettorale ospedaliera (già esistente o da istituire ai sensi del presente provvedimento), un ulteriore seggio speciale che andrebbe ad aggiungersi ai due seggi speciali che già si ipotizza operino ai fini della raccolta del voto degli elettori Covid-19, sia in ospedale sia a domicilio.

Ai sensi del **comma 4**, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19 possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali deputati alla raccolta del voto dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, e all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio.

Il **comma 5** prevede che in caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 6** prevede che i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 siano muniti delle certificazioni verdi Covid-19 secondo quanto previsto dal comma 1-*sexies* dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 24



dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, e, successivamente, modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24. La disposizione presenta natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 7** stabilisce infine che ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfetario previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 70 del 1980, aumentato del 50%.

QUANTIFICAZIONI DEGLI ONERI

Ai fini della quantificazione degli oneri, si evidenzia che, come già detto, le sezioni ospedaliere hanno la stessa composizione delle sezioni elettorali ordinarie, cioè:

- per i referendum 5 unità (1 presidente e 4 componenti);
- per le regionali e le amministrative 6 unità (1 presidente e 5 componenti).

Per il contestuale svolgimento di referendum e amministrative, in base all'articolo 2 del presente decreto-legge, la composizione dei seggi è quella stabilita per le amministrative.

I seggi speciali sono sempre composti da tre unità (1 presidente e 2 componenti) a prescindere dalla tipologia di consultazione.

Ciò posto, nei prospetti che seguono sono indicati gli onorari fissi forfetari per singola sezione ospedaliera e per singolo seggio speciale, con la maggiorazione del 50%.

➤ Comuni in cui si svolgono solo referendum

	sezione ospedaliera	seggio speciale
componenti	1+4	1+2
compenso presidente	262 (130+33x4)	90
compenso segretario e scrutatori	768 (104+22x4)x4	122 (61x2)
totale compenso	1.030 (262+768)	212 (90+122)
maggiorazione 50%	515	106
costo per seggio	1.545 (1.030+515)	318 (212+106)

➤ Comuni in cui si svolgono solo amministrative o solo regionali

	sezione ospedaliera	seggio speciale
componenti	1+5	1+2
compenso presidente	150	90
compenso segretario e scrutatori	600 (120x5)	122 (61x2)
totale compenso	750 (150+600)	212 (90+122)
maggiorazione 50%	375	106
costo per seggio	1.125 (750+375)	318 (212+106)



➤ **Comuni in cui si svolgono referendum e amministrative**

	sezione ospedaliera	seggio speciale
componenti	1+5	1+2
compenso presidente	282 (150+33x4)	90
compenso segretario e scrutatori	1.040 (120+22x4)x5	122 (61x2)
totale compenso	1.322 (282+1.040)	212 (90+122)
maggiorazione 50%	661	106
costo per seggio	1.983 (1.322+661)	318 (212+106)

Alla luce dei criteri di calcolo sopra descritti e dei dati comunicati dal Ministero della Salute in merito alle strutture sanitarie dotate di reparti Covid-19 nell'ambito dei comuni interessati dalle consultazioni referendarie, regionali e amministrative dell'anno 2022, gli oneri derivanti in relazione ai **commi 1 e 3 dell'articolo 3** possono essere quantificati in euro **564.168,00** (431.355+35.613+97.200) per complessive **3.703 unità** (2.815+276+612).

Nel dettaglio:

➤ **Comuni in cui si svolgono solo referendum**

strutture con almeno 200 posti letto	strutture tra 100 e 199 posti letto	seggi speciali	sezioni ospedaliere da istituire	totale unità	totale oneri
229	131	720 (229+131+ 229+131)	131	2.815 (720x3+ 131x5)	431.355 (720x318+131x 1.545)

➤ **Comuni in cui si svolgono solo amministrative o regionali**

strutture con almeno 200 posti letto	strutture tra 100 e 199 posti letto	seggi speciali	sezioni ospedaliere da istituire	totale unità	totale oneri
20	13	66 (20+13+ 20+13)	13	276 (66x3+13x6)	35.613 (66x318+ 13x1.125)

➤ **Comuni in cui si svolgono referendum e amministrative**

strutture con almeno 200 posti letto	strutture tra 100 e 199 posti letto	seggi speciali	sezioni ospedaliere da istituire	totale unità	totale oneri
54	24	156 (54+24+ 54+24)	24	612 (156x3+ 24x6)	97.200 (156x318+ 24x1.983)



In merito alla quantificazione degli oneri di cui al **comma 4 dell'articolo 3**, sulla scorta dell'esperienza delle passate consultazioni per le quali il numero di richieste domiciliari è risultato esiguo (amministrative 2021: 2.906 richieste per 1.192 comuni e 12.147.040 elettori), può ritenersi sufficiente prendere in considerazione i soli comuni interessati dalle elezioni amministrative nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19, considerando che i seggi speciali possono comunque "staccarsi" dalle sezioni ospedaliere già esistenti o di nuova istituzione per la raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento. Ciò premesso, si può presuntivamente ipotizzare l'istituzione di cinque seggi speciali in ogni comune capoluogo di provincia e di un seggio speciale in ciascuno dei rimanenti comuni che vanno al voto. Sulla base di tali premesse, gli oneri derivanti possono essere quantificati in **euro 297.966,00 per 2.811 unità**.

➤ **Amministrative**

comuni privi di strutture sanitarie con almeno 100 posti letto dotate di reparti Covid-19	seggi speciali	unità	oneri
937 (di cui 0 capoluoghi di provincia)	937	2.811 (937x3)	297.966 (937x318)

➤ **Eventuale turno di ballottaggio**

Va poi considerato che 146 comuni (143+3 in Sicilia secondo semestre 2022) potrebbero andare al **turno di ballottaggio**, avendo una popolazione superiore a 15.000 abitanti, per un totale di 5.910.699 elettori e 6.981 uffici di sezione. In **54** dei predetti comuni sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19 e precisamente:

- a) 23 strutture tra i 100 e i 199 posti letto;
- b) 50 strutture con almeno 200 posti letto.

Alla luce dei criteri di calcolo sopra descritti, ove tutti i 146 comuni andassero al turno di ballottaggio:

- con riferimento ai seggi speciali, in base all'**articolo 3, comma 1**, si avrebbero 23 seggi speciali da istituire nell'ambito delle strutture da 100 a 199 posti letto e 50 seggi speciali da istituire nell'ambito delle strutture da 200 posti letto o superiori. Andrebbero aggiunti (23+50)=73 ulteriori seggi speciali ai sensi dell'**articolo 3, comma 3**, per un complessivo di (50+23+73)=146 seggi speciali e 438 unità (146x3).
- ✓ con riferimento alle sezioni elettorali ospedaliere, *ex articolo 3, comma 1*, si avrebbero 23 sezioni da istituire nell'ambito delle strutture da 100 a 199 posti letto per un complessivo di 138 unità (23x6).

seggi speciali	sezioni ospedaliere	unità	oneri	50% unità	50% oneri
146 (50+23+73)	23	576 (438+138)	72.303 (146x318+23x1.125)	288 (50% di 576)	36.151,50 (50% di 72.303)



Peraltro, alla luce dell'esperienza delle passate consultazioni amministrative, si può ipotizzare che vada al ballottaggio non più del 50% dei comuni interessati, per cui i coefficienti numerici sopra indicati vanno ridotti della metà. Conseguentemente, in relazione all'**articolo 3, commi 1 e 3**, gli oneri per il turno di ballottaggio sono quantificabili in **euro 36.151,50** per complessive **288 unità**.

In merito alla quantificazione degli oneri di cui al **comma 4 dell'articolo 3**, per i restanti **92** comuni che potrebbero andare al ballottaggio e nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19, come sopra illustrato, va ipotizzata l'istituzione di cinque seggi speciali in ogni comune capoluogo di provincia e di un seggio speciale in ciascuno dei rimanenti comuni:

comuni privi di strutture sanitarie con almeno 100 posti letto dotate di reparti Covid-19	seggi speciali	unità	oneri	50% unità	50% oneri
92 (di cui 0 di capoluoghi di provincia)	92	276 (92x3)	29.256 (92x318)	138 (50% di 276)	14.628 (50% di 29.256)

Anche in questo caso, in via previsionale, si può ritenere che vada al ballottaggio non più del 50% dei comuni interessati, per cui gli oneri complessivi sono quantificabili in **euro 14.628,00** (50% di 29.256) per **138 unità** (50% di 276).

Conclusivamente, gli oneri totali derivanti dall'**articolo 3, commi 1, 3, 4 e 5**, possono essere quantificati in **euro 912.913,50** (564.168+297.966+36.151,50+14.628) per complessive **6.940 unità** (3.703+2.811+288+138).

Alla copertura di tale onere, da sostenere nel solo esercizio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Con riferimento agli ulteriori oneri di vigilanza connessi all'istituzione delle 179 sezioni elettorali ospedaliere di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, al **comma 8**, viene quantificata una spesa ulteriore pari a **euro 284.631,48**, corrispondente al numero incrementale di ulteriori 358 operatori di polizia (179x2 unità per ogni nuova sezione elettorale ospedaliera) da impegnare nelle attività di vigilanza presso le anzidette strutture. Tale coefficiente è moltiplicato per l'importo di euro 795,08 corrispondente al costo unitario previsto per il singolo operatore, come illustrato nella tabella seguente.



ELEZIONI AMM.VE E REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022	
Spese di vigilanza incrementali connesse alla istituzione di nuove 179 sezioni elettorali ospedaliere per la raccolta del voto dei malati Covid-19 domiciliati	
STIMA COSTI PER IMPIEGO	
ULTERIORI 358 OPERATORI DELLE FORZE DELL'ORDINE	
<i>COSTO PER SINGOLO OPERATORE di cui</i>	EURO 795,06
Indennità di O.P. fuori sede con pernottamento: 30 euro per 3 giorni	90,00
Costo lavoro straordinario: 19 € l'ora (media procapite personale contrattualizzato) per 33 ore (inizio servizio dalle ore 12:00 del sabato sino alle ore 15:00 del lunedì successivo)	627,00
Vitto presso esercizio convenzionato (I e II ordinario): costo unitario 15 euro per 5 pasti complessivi (2 sabato, 2 domenica e 1 lunedì)	75,00
Generi di conforto giornalieri (1,02 X 3 gg)	3,06
COSTO COMPLESSIVO per 358 OPERATORI FORZE DI POLIZIA	EURO 284.631,48
Indennità di O.P. fuori sede con pernottamento	32.220,00
Costo lavoro straordinario	224.466,00
Vitto presso esercizio convenzionato (I e II ordinario) 5 pasti complessivi	26.850,00
Generi di conforto	1.095,48

Si considera che per i nuovi seggi speciali destinati alla raccolta del voto domiciliare e presso le strutture ospedaliere, con numero di letti inferiore a 100, non sussistano ulteriori oneri o spese, trattandosi, come sopra evidenziato, di strutture composte da 3 persone preposte proprio alla raccolta del voto.

Per le sezioni elettorali ospedaliere di nuova istituzione si considera che l'organizzazione a livello logistico del nuovo seggio è rimessa al comune nel cui territorio è ubicata la struttura sanitaria, che per l'allestimento delle relative cabine potrà utilizzare le dotazioni già disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 contiene disposizioni per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19. I commi 1, 2 e 3, per i cui profili esplicativi si rimanda alla relazione illustrativa, presentano natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai sensi del comma 4, il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che ne hanno fatto richiesta la sezione elettorale ospedaliera o il seggio speciale cui sono stati assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della



votazione. Trattasi di adempimento cui l'ente locale potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 5** dispone che il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione e prevede che siano assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** stabilisce, poi, che ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applichino alle elezioni regionali dell'anno 2022.

L'**articolo 5** istituisce, con il **comma 1**, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di **euro 38.253.740,00** per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022.

QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

Con riferimento ai costi delle operazioni di sanificazione dei seggi elettorali, va considerato che le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23. In base all'articolo 2 del presente decreto-legge, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum. Nei comuni in cui si svolgono anche le elezioni amministrative lo scrutinio delle relative schede è rinviato alle ore 14 del lunedì. Va inoltre tenuto presente che in 5 comuni (4 in Valle d'Aosta e 1 in Trentino-Alto Adige) le elezioni amministrative si svolgeranno nel mese di maggio (anziché il 12 giugno), per un totale di 4.935 elettori distribuiti in 7 sezioni elettorali.

Pertanto, a titolo precauzionale – in relazione alle diverse tipologie di consultazioni e sulla scorta dell'esperienza delle recenti consultazioni elettorali e referendarie – occorre ipotizzare che le operazioni di votazione e le successive operazioni di accertamento dei votanti, scrutinio e confezionamento dei materiali elettorali si svolgano:

- nell'arco di **26 ore** (4 ore nella giornata del sabato + 22 ore nella giornata di domenica), laddove si tengano le sole **consultazioni referendarie** e per il **turno di ballottaggio** delle elezioni amministrative;
- nell'arco di **33 ore** (4 ore nella giornata del sabato + 22 ore nella giornata di domenica + 7 ore nella giornata di lunedì), laddove vi sia **contestualità tra referendum abrogativi ed elezioni amministrative**;
- nell'arco di **27 ore** (4 ore nella giornata del sabato + 17 ore nella giornata di domenica + 6 ore nella giornata di lunedì) per le **regionali** nonché per le **amministrative di maggio e del secondo semestre 2022**, per le quali lo scrutinio delle schede inizierà (presumibilmente anche per le regionali in Sicilia) subito dopo la chiusura dei seggi alle ore 23 della domenica.

In base alle tabelle ministeriali impiegate per le analisi economiche degli appalti (decreto ministeriale 13 febbraio 2014, recante "Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi"), il costo orario medio del personale specializzato può essere quantificato in euro 16,50. In via prudenziale, si ritiene che il citato coefficiente numerico vada aumentato del 10% (1,65 euro) a titolo di utile d'impresa e di un ulteriore 10% (1,65 euro) a titolo di costi generali del servizio (acquisto prodotti, gestione, ecc.), per un totale di euro 19,80. Sempre in via prudenziale, si considera opportuno un arrotondamento per eccesso di tale ultimo importo, per cui il costo orario medio del personale specializzato è quantificabile in **euro 20,00** (costo posto a base della



quantificazione degli oneri per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati *ex art.* 19 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15). Il costo per le operazioni di disinfezione di una sezione elettorale può dunque essere quantificato in:

- **euro 520,00** (26x20) nei comuni in cui si svolgano le sole **consultazioni referendarie** e il **turno di ballottaggio** delle amministrative;
- **euro 660,00** (33x20) nei comuni in cui vi è **contestualità tra referendum e amministrative**;
- **euro 540,00** (27x20) nei comuni in cui si svolgono le **regionali** nonché le **amministrative di maggio** (4 in Valle d'Aosta e 1 in Trentino-Alto Adige) e del **secondo semestre 2022** (10 sciolti per infiltrazioni di stampo mafioso e 1 in Trentino-Alto Adige).

Ai fini della quantificazione degli oneri in questione, va dunque tenuto conto del numero di sezioni elettorali interessate dalle consultazioni elettorali e referendarie. In tal senso, occorre considerare anche le sezioni ubicate nei 146 comuni che potrebbero andare al ballottaggio, le quali – come sopra specificato – possono essere presuntivamente conteggiate nella misura del 50%.

Il costo totale della sanificazione delle sezioni elettorali può, dunque, essere quantificato in **euro 38.253.740,00**, come indicato nel dettaglio nella seguente tabella.

	n. sezioni elettorali	costo sezione elettorale	costo totale
Referendum	51.019	520	26.529.880 (51.019x520)
Referendum amministrative +	10.526	660	6.947.160 (10.526x660)
Amministrative maggio 2022	7	540	3.780 (7x540)
Ballottaggio amministrative	3.490 (50% di 6.981)	520	1.814.800 (3.490x520)
Regionali/amministrative secondo semestre 2022	5.478	540	2.958.120 (5.478x540)
Totale oneri stimati			38.253.740 (26.529.880+6.947.160+ 3.780+1.814.800+2.958.120)

Al relativo onere, si provvede ai sensi dell'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo ivi previsto.

L'articolo 5, comma 2, prevede che le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al riguardo, si rappresenta che in occasione delle consultazioni elettorali dello scorso anno il Ministro dell'interno e il Ministro della salute, in data 24-25 agosto 2021, hanno siglato un protocollo che ha previsto specifiche misure sanitarie e di sicurezza. Tale protocollo, adottato in relazione allo stato dell'andamento epidemiologico del *virus*, prevedeva – accanto a misure di natura non onerosa concernenti l'allestimento dei seggi ai fini dell'areazione degli ambienti, percorsi dedicati distinti d'ingresso e di uscita nonché rispetto delle misure di distanziamento sociale – anche specifiche prescrizioni per i componenti dei seggi. In particolare, si disponeva che i componenti dei seggi indossassero la mascherina chirurgica, procedessero a una frequente e accurata igienizzazione delle



mani, indossassero i guanti per le operazioni di spoglio delle schede e per l'inserimento della scheda nell'urna, ove previsto. Con riferimento poi al voto degli elettori in quarantena o isolamento domiciliare, con successiva nota della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute del 2 settembre 2021 sono state fornite ulteriori indicazioni circa le operazioni di raccolta del voto domiciliare. Ciò stante, per le consultazioni elettorali e referendarie del 2022 il fabbisogno di dispositivi di protezione personale può essere quantificato tenendo conto sia delle modalità operative e precauzionali di cui al predetto Protocollo sanitario sia delle ulteriori indicazioni fornite dal Ministero della salute in relazione alle elezioni del 2021. Conseguentemente, al fine di assicurare la massima prevenzione del rischio d'infezione, per gli uffici di sezione non deputati alla raccolta del voto di soggetti ricoverati, ovvero in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19, è stata ipotizzata la dotazione di:

- 12 mascherine chirurgiche per componente;
- 16 guanti monouso per componente;
- 6 dispenser da 500 ml di gel idro-alcaldino igienizzante per ciascun ufficio di sezione.

Per le mascherine chirurgiche è stato ipotizzato un ulteriore quantitativo di scorta, pari al 20% degli elettori, che sarà messo a disposizione di ciascun presidente di seggio per fare fronte a eventuali necessità sopravvenute (ad esempio, nel caso in cui il singolo elettore abbia danneggiato la propria mascherina e sia nella impossibilità di procurarsene un'altra).

Ai fini della quantificazione dei relativi oneri, occorre tenere presente che le consultazioni elettorali e referendarie del 2022 – compreso il turno di ballottaggio delle amministrative, per il quale si fa riferimento in via presuntiva al 50% delle sezioni – interesseranno 70.520 uffici di sezione ($51.019+10.526+7+5.298+180+3.490=50\%$ di 6.981), di cui 283 istituti presso strutture sanitarie con almeno 200 posti letto dotate di reparti Covid-19 – che vanno dunque scorporati dal totale degli uffici di sezione – per complessivi **70.192** uffici ordinari di sezione no Covid-19 e **370.362** unità, come di seguito indicato:

	n. sezioni elettorali ordinarie	n. componenti
referendum	51.019 - 229 Covid-19= 50.790	253.950 (5x50.790)
referendum amministrative +	10.526 - 54 Covid-19= 10.472	62.832 (6x10.472)
amministrative maggio 2022	7	42 (6x7)
regionali	5.298 - 20 Covid-19= 5.278	31.668 (6x5.278)
amministrative secondo semestre 2022	180	1.080 (6x180)
turno di ballottaggio	3.490 (50% di 6.981) - 25 Covid-19 (50% di 50 Covid- 19) = 3.465	20.790 (6x3.465)
totale	70.192	370.362



Il numero complessivo di **elettori** è pari a **59.332.036**; con riferimento alla **scorta di mascherine chirurgiche**, occorre considerare che il **20%** di 59.332.036 ammonta a **11.866.407** unità:

elettori amministrative maggio 2022	elettori referendum e amministrative giugno 2022	elettori regionali	elettori amministrative secondo semestre 2022	elettori eventuale ballottaggio	totale elettori	20% del totale elettori
4.935	51.533.195	4.682.196	156.361	2.955.349 (50% di 5.910.699)	59.332.036	11.866.407

Per i componenti delle sezioni ospedaliere istituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 nonché per i componenti dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto domiciliare degli elettori in trattamento sanitario o isolamento fiduciario, è stata prevista la dotazione di:

- 8 mascherine FFP2 per componente;
- 16 guanti monouso per componente;
- 20 camici monouso per componente;
- 6 dispenser da 500 ml di gel idro-alcalino igienizzante per sezione ospedaliera;
- 2 dispenser da 500 ml di gel idro-alcalino igienizzante per seggio speciale;
- 1 confezione di visiere per protezione oculare, da disinfettare a ogni uso, per componente.

In ordine alla quantificazione dei relativi oneri, si rammenta che – come sopra evidenziato – il numero complessivo di unità preposto alle **sezioni elettorali ospedaliere** e ai **seggi speciali** già previsti, ovvero da istituire in base al presente decreto-legge può essere stimato in **6.940** (cfr. pag. 8).

Per le consultazioni dello scorso anno il decreto-legge n. 117 del 2021 ha previsto che i dispositivi di protezione personale fossero messi a disposizione dall'Ufficio del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 le cui funzioni, come noto, sono cessate a seguito della cessazione dello stato di emergenza. Per l'anno 2022 si prevede che i dispositivi in questione siano messi a disposizione dall'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge n. 24 del 2022 al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da Covid-19.

In proposito, è stata effettuata una stima che tiene conto di costi unitari presunti sulla scorta di una verifica effettuata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Pertanto, si ritiene che il relativo onere possa essere stimato in circa **euro 6.581.265,47** (2.120.397,63+22.208+724.419,84+2.569.140+1.110.400+34.700), per il cui dettaglio si rinvia al seguente prospetto.



Costo dispositivi di protezione individuale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022

	Mascherine chirurgiche (12 per componente sezioni ordinarie + 20% scorta elettori)	Mascherine ffp2 (8 per component e sezioni ospedaliere e seggi speciali Covid-19)	Guanti (16 per componente sezioni ordinarie/sezioni ospedaliere e seggi speciali Covid-19)	Confezioni gel da 500 ml (6 per sezione ordinaria/ospedaliera Covid-19 + 2 per seggio speciale Covid-19)	Camici (20 per componente sezioni ospedaliere e seggi speciali Covid-19)	Visiere (1 per componente sezioni ospedaliere e seggi speciali Covid-19)
Quantità	16.310.751 (370.362x12 + 11.866.407)	55.520 (6.940x8)	6.036.832 (370.362x16+ 6.940x16)	428.190 [70.192x6+ 507(=229+131 +20+13+54+ 24+50% di 50+50% di 23) x 6 + 1.998 (=720+66+156 +937+50% di 146+50% di 92)x2]	138.800 (6.940x20)	6.940 (6.940x1)
Costo unitario	0,13	0,40	0,12	6,00	8,00	5,00
Costo totale	2.120.397,63	22.208	724.419,84	2.569.140	1.110.400	34.700

L'articolo 5, comma 3, dispone che ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Si precisa che si tratta di organi elettivi di secondo grado che non vengono eletti a suffragio universale. In particolare, con riferimento al sindaco della città metropolitana e al consiglio metropolitano hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. In relazione al presidente della provincia e al consiglio provinciale hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. Gli enti interessati provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6, ai commi 1 e 2, detta norme transitorie in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei piccoli comuni che, limitatamente all'anno 2022, derogano a quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il comma 3 rinvia all'anno 2023 l'applicazione dell'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonché per le elezioni regionali e amministrative. A tal fine viene rifinanziato, nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2023, il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'art. 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.



L'articolo 7 modifica, tra l'altro, la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, che disciplinano requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero che votano nella circoscrizione Estero, di cui all'art. 48, terzo comma, della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, introducendo la modalità del voto per corrispondenza per gli elettori residenti fuori del territorio nazionale.

La sunnominata legge articola la circoscrizione Estero in quattro «ripartizioni»: 1) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; 2) America meridionale; 3) America settentrionale e centrale; 4) Africa, Asia, Oceania e Antartide (art. 6, comma 1, della legge n. 459 del 2001). Nell'ambito del procedimento delineato dalla citata normativa è stata, pertanto, prevista l'istituzione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d'appello di Roma, entro tre giorni dalla data di convocazione dei comizi (art. 7 della legge n. 459 del 2001). Presso il predetto Ufficio centrale è costituito un seggio per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia (e che siano residenti in Paesi in cui sia possibile votare per corrispondenza), con il compito di provvedere alle operazioni di scrutinio dei voti inviati dagli elettori (art. 13 della legge n. 459 del 2001). Nell'elenco degli elettori all'estero sono ora compresi anche gli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche che hanno presentato apposita domanda per il voto per posta all'estero (art. 4-bis della legge n. 459 del 2001).

Ciascun seggio elettorale è competente per i voti provenienti da un'unica ripartizione e l'assegnazione dei plichi contenenti le schede è effettuata a cura dello stesso Ufficio centrale per la circoscrizione Estero che, come sopradetto, è istituito presso la sola Corte d'appello di Roma. Gli adempimenti del citato ufficio risultano, pertanto eccessivi e gravosi, sia per l'enorme mole di lavoro che sono chiamati a svolgere in una sola giornata con riferimento a tutte e quattro le ripartizioni estere, tanto i magistrati che il personale amministrativo, a discapito dello spoglio delle operazioni di voto e delle correlate incombenze, sia per una questione logistica determinata dall'inadeguatezza dei locali del Centro Polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto che, peraltro, versano in stato di degrado ed inagibilità e in fase di dismissione, nonché la difficoltà di raggiungere tale sede da parte degli scrutatori e degli addetti al seggio, circostanza che determina defezioni e rinunce, con sostituzione del medesimo con alcuni padiglioni della nuova fiera di Roma, comunque incapienti ad accogliere i seggi ed i plichi della predetta circoscrizione Estero. Si consideri, inoltre, che il numero degli elettori interessati dal voto all'estero sono progressivamente aumentati nel corso degli anni con conseguente moltiplicarsi dei seggi necessari allo spoglio delle schede ed un aumento considerevole tra le varie ripartizioni sopra indicate.

In ragione, dunque, della situazione descritta, segnalata anche dalla stessa Corte di appello di Roma e dalla Giunta per le elezioni della Camera dei deputati, il presente intervento si propone di rimodulare le operazioni elettorali della circoscrizione Estero attraverso modifiche delle disposizioni della succitata legge 27 dicembre 2001, n. 459, nonché del relativo regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, con la finalità di: a) suddividere le suddette operazioni di spoglio in più sedi di corte d'appello, individuate strategicamente sia per facilità di collegamento con la sede centrale (che rimane sempre quella di Roma) che per disponibilità e ampiezza dei locali deputati alle operazioni stesse, i quali normalmente coincidono con quelli dei quartieri fieristici presenti nelle città sedi di distretto giudiziario; b) concentrare le attività precedenti e successive alle operazioni di spoglio presso l'Ufficio centrale elettorale della circoscrizione Estero di Roma, da e verso cui regolare i flussi di carico, smistamento e scarico dei plichi contenenti le schede elettorali.

Per le motivazioni appena riportate, il **comma 1** del presente articolo aggiunge i commi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater* e *1-quinquies* all'articolo 7 della legge n. 459 del 2001, con i quali vengono declinate



le nuove modalità organizzative per lo svolgimento delle operazioni di spoglio del voto elettorale dei cittadini che risiedono all'estero.

Nella specie, il *comma 1-bis*, prevede l'istituzione di quattro uffici decentrati della circoscrizione Estero presso le corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli - sulla base della scelta ritenuta migliore per favorire la costituzione dei seggi e lo smistamento dei plichi - ciascuno dei quali è costituito da tre magistrati, di cui uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della rispettiva corte di appello.

Al *comma 1-ter* viene previsto che per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e 1-bis le corti d'appello dove sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso gli uffici giudiziari del relativo distretto, individuati dal Presidente della corte stessa mediante apposito interpello.

Con il *comma 1-quater*, vengono costituiti per ciascun ufficio sopra indicato i seggi elettorali secondo le ripartizioni di Stati individuate dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 459 del 2001 (Europa; America settentrionale e centrale; America meridionale; Africa, Asia, Oceania e Antartide), suddividendo la ripartizione Europa che è quella con maggior numero di elettori e, pertanto, di seggi da costituire, tra le sedi limitrofe di Bologna, Milano e Firenze, tra le quali più facilmente può avvenire lo scambio di schede e di plichi.

Al fine di monitorare il numero degli elettori per le varie consultazioni elettorali, entro il 31 gennaio di ogni anno è pubblicato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro della giustizia, il numero dei cittadini italiani residenti all'estero nelle singole ripartizioni, con riferimento all'elenco unificato dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per assicurare l'equa distribuzione delle schede della ripartizione Europa, i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), della legge n. 459 del 2001 sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze ed eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano. (*comma 1-quinquies*).

L'intervento normativo al **comma 2**, poi, prevede l'introduzione del *comma 7-bis all'art. 12* del testo della legge sopra richiamata, che dispone riguardo allo smistamento dei plichi provenienti dall'estero da parte dell'Ufficio centrale della circoscrizione Estero che si avvarrà, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi, della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre, il successivo **comma 5** - aggiungendo il comma 01 dell'articolo 15 della legge citata - stabilisce che gli uffici decentrati per la circoscrizione estero, al termine delle operazioni di scrutinio si occuperanno della spedizione all'Ufficio centrale dei plichi contenenti i verbali dei seggi.

Con i **commi 3 e 4** sono, altresì, apportate modifiche alle altre disposizioni (*articoli 13 e 14*) della legge n. 459 del 2001 che presentano necessità di adeguamento lessicale e sono conformemente coordinate con le innovazioni introdotte anche le norme del regolamento di esecuzione della citata legge (*d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104*) che presentano difformità o dissonanze col nuovo testo, nonché all'articolo 55, comma 8, della legge n. 449 del 1997 (**comma 7**).

Con la modifica apportata *all'articolo 19* del d.P.R. n. 104 del 2003 e precisamente con la sostituzione del comma 1, si prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri collabori con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nelle attività volte alla ricerca dei locali idonei, nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità, mentre ai commi 2 e 3 sono aggiunte le sedi di Milano, Bologna, Firenze e Napoli (**comma 6**).

Sotto il profilo organizzativo, l'intervento in esame comporta la nomina di tre magistrati componenti presso ciascun ufficio decentrato (dei quali uno con funzioni di presidente ed un altro con funzioni di vicepresidente), che si aggiungono ai sei magistrati componenti l'Ufficio centrale della circoscrizione Estero. È prevista, poi, ai sensi degli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la nomina di funzionari dei



medesimi uffici centrale (già nominato) e di quelli decentrati (nel numero di tre, ciascuno per ogni sede) in qualità di segretari, in analogia alle disposizioni che regolano la composizione degli uffici elettorali circoscrizionali.

In sintesi, pertanto, i costi di funzionamento e di gestione degli uffici decentrati della circoscrizione estero, alla luce del presente intervento, possono essere riassunti secondo il prospetto di seguito riportato:



Uffici	Ripartizione paesi in Seggi elettorali	Affitto locali Uffici elettorali decentrati	Spese di cancelleria, carta e stampati	Fascinatingo	D.P.I.	Spese di pulizia, allestimento e sanificazione	Costo per gli onorari spettanti ai componenti dell'Ufficio elettorale centrale per la circoscrizione estera presso la Corte d'appello di Roma										Totale costi																				
							Magistrati	Onere giornaliero unitario	Onere giornaliero complessivo	N. giorni lavorativi	Onere complessivo	Segretari	Onere giornaliero unitario	Onere giornaliero complessivo	N. giorni lavorativi	Onere complessivo		Magistrati	Onere giornaliero unitario	Onere giornaliero complessivo	N. giorni lavorativi	Onere complessivo															
Roma	877	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	45	0,00	3	0,00	0,00	45	0,00	5	0,00	0,00	45	0,00	0,00	6	0,00	0,00	45	0,00	0,00	0,00	0,00						
Uffici decentrati	Ripartizione paesi in Seggi elettorali	Affitto locali Uffici elettorali decentrati	Spese di cancelleria, carta e stampati	Fascinatingo	D.P.I.	Spese di pulizia, allestimento e sanificazione	Magistrati	Onere giornaliero unitario	Onere giornaliero complessivo	N. giorni lavorativi	Onere complessivo	Segretari	Onere giornaliero unitario	Onere giornaliero complessivo	N. giorni lavorativi	Onere complessivo	Magistrati	Onere giornaliero unitario	Onere giornaliero complessivo	N. giorni lavorativi	Onere complessivo	Magistrati	Onere giornaliero unitario	Onere giornaliero complessivo	N. giorni lavorativi	Onere complessivo	Magistrati	Onere giornaliero unitario	Onere giornaliero complessivo	N. giorni lavorativi	Onere complessivo	Totale costi					
Bologna	500	200.000	15.000	15.000	5.000	30.000	2	50,19	100,38	45	4.517,10	1	33,47	33,47	45	1.506,15	1	33,47	33,47	45	1.506,15	1	33,47	33,47	45	1.506,15	3	133,85	133,85	45	6.023,25	1	33,47	33,47	45	1.506,15	272.529,40
Milano	549	300.000	20.000	20.000	5.000	30.000	2	50,19	100,38	45	4.517,10	1	33,47	33,47	45	1.506,15	1	33,47	33,47	45	1.506,15	3	33,47	33,47	45	1.506,15	1	33,47	33,47	45	1.506,15	382.529,40					
Firenze	500	200.000	15.000	15.000	5.000	30.000	2	50,19	100,38	45	4.517,10	1	33,47	33,47	45	1.506,15	1	33,47	33,47	45	1.506,15	3	33,47	33,47	45	1.506,15	1	33,47	33,47	45	1.506,15	272.529,40					
Napoli	400	150.000	10.000	10.000	5.000	30.000	2	50,19	100,38	45	4.517,10	1	33,47	33,47	45	1.506,15	1	33,47	33,47	45	1.506,15	3	33,47	33,47	45	1.506,15	1	33,47	33,47	45	1.506,15	212.529,40					
	2.826	850.000	60.000	60.000	20.000	120.000	18		535,40	45	24.093,00	7	133,88	133,88	45	1.506,15	6.024,60	133,88	133,88	45	1.506,15	1.440.117,60															



L'onere complessivo è stato determinato, in via prudenziale, per i quattro nuovi Uffici decentrati per la circoscrizione Estero, in euro 1.140.118,00, sulla base dei dati già utilizzati nelle quantificazioni dei costi per la logistica e il funzionamento dei concorsi organizzati da questa Amministrazione per magistrato ordinario e per l'esame di stato per avvocati, effettuando piccoli aggiustamenti legati soprattutto agli aspetti dimensionali delle sedi e alle operazioni da effettuare nonché al calcolo del costo relativo agli onorari complessivi da liquidare ai componenti dei suddetti organi, i quali sono stati parametrati ai compensi giornalieri previsti dall'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n.120, pari ad euro 50,19 per il Presidente e Vice Presidente dei suddetti Uffici e di euro 33,47 per i segretari e altri componenti, ipotizzando un numero di giorni lavorativi pari a 45 giorni. Si fa presente, inoltre, che gli oneri connessi all'Ufficio centrale elettorale - istituito presso la Corte d'appello di Roma - non sono stati ricompresi nel citato prospetto riepilogativo, in quanto il funzionamento di tale Ufficio centrale è già attuato mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.

Allo smistamento dei plichi contenenti le schede elettorali dall'ufficio centrale della circoscrizione Estero agli uffici decentrati nonché, viceversa, alla consegna dei verbali delle votazioni redatti da ciascun seggio dagli uffici periferici a quello centrale provvede il Ministero della Giustizia nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, si prevede che per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi il medesimo ufficio centrale per la circoscrizione Estero si avvalga della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza. In proposito si rappresenta che i dispositivi di sicurezza in argomento saranno realizzati mediante il ricorso alle pattuglie che ordinariamente garantiscono il controllo e di vigilanza lungo le arterie stradali e autostradali, impiegando le risorse disponibili a legislazione vigente, con separati provvedimenti degli uffici di appartenenza.

Si rappresenta, infine, che l'istituzione dei nuovi uffici decentrati non comporta la necessità di creare nuove strutture stabili e organizzate nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, tenuto conto che le attività dei predetti uffici verranno avviate, di volta in volta, solo in occasione delle procedure elettorali che prevedono il voto degli italiani all'estero, utilizzando, secondo le diverse esigenze organizzative locali e spazi idonei nell'ambito di ciascuna sede, evidenziando altresì che il funzionamento dei predetti uffici potrà essere garantito dal personale già in servizio nell'amministrazione giudiziaria da individuare.

Per far fronte agli oneri di funzionamento degli uffici decentrati di cui al comma 1, come quantificati dal precedente prospetto, si prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro 1.140.118,00 a decorrere dall'anno 2022 (**comma 10**).

Il **comma 8** stabilisce da un lato che le disposizioni del presente articolo (commi da 1 a 6) in materia di uffici decentrati, si applichino alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge. Si evidenzia, inoltre, che entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, è disposta la suddivisione di cui all'articolo 7, comma 1-quinquies, secondo periodo, della legge n. 459 del 2001, introdotto dal presente decreto-legge.

Al **comma 9**, al fine di consentire alle amministrazioni coinvolte il tempo necessario per adottare gli opportuni accorgimenti organizzativi e logistici, vengono dettate specifiche disposizioni per consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di spoglio relative ai referendum indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 e in programma il prossimo 12 giugno 2022.

Si prevede infatti di riproporre le analoghe disposizioni dettate in occasione del referendum costituzionale tenutosi nell'anno 2020 e, in particolare, si dispone che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa disporre che la spedizione dei plichi avvenga con valigia diplomatica non accompagnata, che il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio sia stabilito rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori (anziché duemila e tremila previsti dalla legislazione vigente), in modo da ridurre il numero di seggi da costituire nonché prevedere che l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali per l'anno 2022 venga aumentato del 50 per



cento rispetto all'importo ordinario, in considerazione della maggior mole di lavoro da cui essi saranno gravati per lo scrutinio delle schede.

Per quanto riguarda, la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni relative ai referendum abrogativi indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati in Gazzetta ufficiale, si potrà procedere a titolo semplificativo e in via prudenziale a livello di impostazione in analogia con i parametri utilizzati in occasione di altri referendum, evidenziando anche per questo caso la neutralità finanziaria dell'intervento, essendo anzi lo stesso, suscettibile di generare risparmi di spesa per la finanza pubblica, considerato che il monte onorari dei membri del seggio si ridurrà di circa la metà rispetto a quello che sarebbe stato erogato, in ragione della corrispondente riduzione del numero di seggi da costituire (si prevede una riduzione di seggi da un numero di 1.700 a un numero compreso tra 850 e 1020 seggi). In particolare, l'articolo 1, commi 3 e 5 della legge 13 marzo 1980, n. 70, prevede che gli onorari dei componenti degli uffici elettorali sono determinati in euro 130 per il presidente e euro 104 per gli scrutatori, maggiorati rispettivamente di euro 33 e di euro 22 per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, con riconoscimento di un massimo di quattro maggiorazioni. Dai dati forniti dai competenti uffici in materia di consultazioni referendarie risultano allo stato indetti cinque referendum.

Si prevede pertanto, *per l'anno 2022*, l'incremento nella misura del 50% degli onorari fissi da corrispondere ai membri dei seggi elettorali in virtù dei più gravosi carichi di lavoro derivanti dal maggior numero di elettori - e quindi di schede elettorali da scrutinare per ogni seggio - aumentato da 2.000 a 4.000 nel minimo e da 3.000 a 5.000 nel massimo. Di conseguenza il numero di seggi passerà da 1.700 ad un numero compreso tra 850 e 1020 seggi con la conseguente riduzione del numero complessivo di componenti dei seggi da 10.200 a 5.100/6.000 unità. Come già rappresentato, la disposizione determinerà profili di risparmio di spesa rispetto alla legislazione vigente stimati in circa 207.740,00 euro (differenza fra 2.077.400- 1.869.660), secondo quanto rappresentato nelle tabelle di seguito riportate. La quantificazione esatta del risparmio potrà essere determinata a consuntivo.



Previsione riduzione seggi elettorali per referendum abrogativi anno 2022 e maggiorazione compensi per i componenti il seggio elettorale

Componenti Seggio elettorale	Num.	Numero seggi attuale normativa	Totale persone per seggio	Compensi seggio in euro art. 1, comma 5 lett. a) L. 70/1980	Maggiorazione max 4 art. 1, commi 3 e 5, lett. b) L. 70/1980	Totale compensi in euro	Totale spesa annua per compensi
Presidente	1	1700	1700	130	132	262	445.400,00
Scrutatori	5	1700	8500	104	88	192	1.632.000,00
	6	1700	10200	234	220	454	2.077.400,00

Componenti Seggio elettorale	Num.	Numero seggi previsione normativa	Totale persone per seggio	Compensi seggio	Maggiorazione max 4 art. 1, commi 3 e 5 L. 70/1980	Totale compensi	Totale spesa per compensi
Presidente	1	1020	1020	130	132	262	267.240,00
Scrutatori	5	1020	5100	104	88	192	979.200,00
	6	1020	6120	234	220	454	1.246.440,00

Componenti Seggio elettorale	Num.	Numero seggi previsione normativa	Totale persone per seggio	Compensi seggio in euro art. 1, comma 5 lett. a) L. 70/1980	Maggiorazione max 4 art. 1, commi 3 e 5, lett. b) L. 70/1980	Totale compensi in euro	Maggiorazione del 50% dei compensi art. 7, comma 8, lett. c) presente Decreto	Totale compensi con maggiorazione 50%	Totale spesa annua per compensi e maggiorazioni
Presidente	1	1020	1020	130	132	262	131,00	393,00	400.860,00
Scrutatori	5	1020	5100	104	88	192	96,00	288,00	1.468.800,00
	6	1020	6120	234	220	454	227,00	681,00	1.869.660,00

L'articolo 8 reca le coperture finanziarie degli oneri come sopra quantificati di cui agli articoli 3, 5, comma 1, 6, comma 3, e 7, comma 10, e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


L'articolo 9 reca la disposizione di entrata in vigore del decreto-legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo negativo

03/05/2022

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente Biagio Mazzotta




ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il decreto-legge in esame reca disposizioni d'urgenza per assicurare, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2022, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che garantiscano, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio da Covid-19, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto, anche agli elettori positivi al *virus*, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare, e a tutti coloro che si trovano in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario.

Le norme in esame andranno a sostenere le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno in corso:

- cinque referendum per l'abrogazione di leggi o atti aventi valore di legge ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, le cui richieste sono state dapprima ritenute legittime con distinte ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione e successivamente ammesse dalla Corte costituzionale con distinte sentenze del 16 febbraio-8 marzo 2022, ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
- elezioni amministrative del turno di primavera 2022;
- elezioni regionali in Sicilia;
- elezioni amministrative in autunno 2022 (un comune nel Trentino-Alto Adige e 10 comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, di cui 3 con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

Si descrive di seguito il contenuto del provvedimento:

- al fine di prevenire i rischi di contagio nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, si prevede che l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna; la disciplina vigente prevede invece che tale adempimento sia svolto dal presidente del seggio (articolo 1);
- si prevede che, in caso di contemporaneo svolgimento dei cinque referendum abrogativi con il primo turno di elezioni amministrative, per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli Uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione, si applicano le disposizioni in vigore per i referendum, ossia quelli di cui al d.P.R. n. 361 del 1957. Lo stesso articolo dispone inoltre che, nei comuni dove si svolgono anche le elezioni amministrative, la composizione degli uffici elettorali di sezione e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalle disposizioni vigenti in materia di elezioni amministrative, mentre resta ferma l'entità delle maggiorazioni previste dalla legge n. 70 del 1980, a seconda dei tipi di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. La norma disciplina poi l'ordine di scrutinio, prevedendo che – subito dopo aver completato le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione – si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum e che siano rinviata alle ore 14 del lunedì le operazioni

di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali. Si dispone infine che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative siano proporzionalmente ripartite tra lo Stato – che sostiene le spese per lo svolgimento dei referendum – e gli altri enti interessati, restando sostanzialmente a carico dei comuni le spese per le elezioni comunali e circoscrizionali (articolo 2); si prevede la costituzione di sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 con almeno 100 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto); ogni sezione ospedaliera istituita presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 è abilitata – tramite i seggi speciali appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976 – alla raccolta del voto domiciliare degli elettori positivi al COVID-19, in trattamento domiciliare o in isolamento che ne faranno richiesta, nonché dei ricoverati in reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto; ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali sono impartite dalla competente autorità sanitaria indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie; si prevede, poi, che in caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare componenti dei medesimi, previo consenso degli interessati, personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati; è disposto, infine, con un ultimo periodo, che ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune; si dispone, inoltre, che presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali, composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; si stabilisce, altresì, che nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136 del 1976, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio; ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie; in caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni; si prevede, inoltre, che al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19, in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi, secondo quanto previsto comma 1-*sexies* dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; si prevede, infine, l'istituzione di seggi speciali per la

raccolta domiciliare del voto degli elettori Covid-19 anche nell'ambito delle sezioni elettorali *ordinarie* nei comuni dove non siano presenti strutture ospedaliere che abbiano reparti Covid-19 (articolo 3);

- si individuano speciali modalità di voto “domiciliare” per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario, prevedendo che essi possano fare richiesta al Sindaco del Comune di residenza, il quale provvede ad iscriverne il nome in una apposita lista elettorale, per la relativa raccolta del voto attraverso i seggi speciali (articolo 4);
- sono previste apposite risorse da destinare alla sanificazione degli ambienti ed altre iniziative di natura amministrativa per la definizione di modalità operative e precauzionali di sicurezza per l'esercizio del diritto di voto (articolo 5);
- si prevede che per le elezioni comunali e circoscrizionali del 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo; si dispone, inoltre, che per l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; si prevede, altresì, che qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto; si stabilisce, infine, che le disposizioni sull'avvio della sperimentazione del voto elettronico si applichino a partire dal prossimo anno (articolo 6);
- Per quanto concerne l'articolo 7, la vigente normativa in tema di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (legge 27 dicembre 2001, n. 459) prevede che tutti gli adempimenti inerenti alle operazioni elettorali siano svolti a cura della Corte di appello di Roma, presso la quale è costituito l'Ufficio elettorale centrale per la circoscrizione Estero. Ciò comporta oneri non più sostenibili, non solo per l'impegno richiesto ai magistrati e al personale amministrativo della Corte, ma anche per le difficoltà di ordine logistico legate all'individuazione di spazi idonei a consentire la costituzione di un rilevante numero di seggi e lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.

Nel corso degli anni il numero degli elettori è costantemente aumentato, passando da 2.359.807 in occasione dei referendum del 2003 (prima applicazione della legge n. 459/01) agli attuali 4.846.009 risultanti dai dati aggiornati al 20 aprile 2022.

Tanto la Corte di appello di Roma quanto la stessa Giunta per le elezioni della Camera dei Deputati hanno rappresentato le gravi disfunzioni generate dal sistema attualmente vigente. La seconda, in particolare, ha rappresentato l'opportunità di anticipare al mercoledì precedente la data delle elezioni (in luogo del giovedì) il termine entro cui le buste contenenti i voti devono giungere presso i consolati, e di attribuire a quattro diverse corti d'appello le quattro ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero, in modo da ripartire il carico di lavoro tra più uffici giudiziari, che potrebbero adottare misure organizzative più efficaci (nota prot. 2020/0017307/GEN/PI del 2 settembre 2020). È quindi necessario e urgente intervenire al fine di ovviare alla situazione, che si è rivelata tale da mettere a rischio il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

L'intervento è coerente con il programma di Governo, anche con riferimento alla campagna vaccinale in atto in quanto garantisce:

- ✓ specifiche modalità di inserimento della scheda nell'urna, al fine di ridurre al minimo i "contatti" tra l'elettore e i componenti del seggio;
- ✓ l'ampliamento della platea di coloro che potranno esercitare il voto a domicilio attraverso l'individuazione di diverse modalità di raccolta del voto sia nei comuni ove siano presenti strutture sanitarie con reparti Covid-19, che nei comuni ove tali strutture non siano presenti;
- ✓ il potenziamento dei soggetti che, nel caso di accertata impossibilità a costituire sezioni elettorali ospedaliere o seggi speciali, ne assicurino comunque la funzionalità. Si prevede infatti che, in tali casi, i componenti delle sezioni elettorali e dei seggi speciali siano individuati nell'ambito di categorie "qualificate" (personale USCAR, aderenti a organizzazioni di volontariato di protezione civile o delegati del sindaco), previo consenso o dichiarata disponibilità. Ove ulteriormente necessario la norma prevede anche la possibilità, previa intesa tra i Sindaci interessati e sentita la Commissione elettorale circondariale, di istituire un solo seggio speciale per due o più Comuni;
- ✓ nuove risorse da destinare ad interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale (viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito Fondo, con una dotazione pari a euro 38.253.740);
- ✓ l'adozione di specifici protocolli governativi da adottare (analogamente al protocollo sanitario siglato per l'anno 2021 dal Ministro dell'interno e dal Ministro della salute il 24 e il 25 agosto 2021) recanti indicazioni operative per la tutela della salute e la sicurezza dello svolgimento delle consultazioni;
- ✓ che il personale preposto alla raccolta domiciliare del voto, sia in possesso delle certificazioni "verdi" Covid-19;
- ✓ l'agevolazione del raggiungimento del *quorum* di partecipazione al voto per le elezioni comunali, laddove sia stata ammessa e votata una sola lista, salvaguardando la validità della consultazione elettorale, l'efficacia della espressione della volontà popolare manifestata dalla collettività locale e quindi la regolare costituzione degli organi politici di governo dell'ente;
- ✓ per quanto concerne il voto dei cittadini residenti all'estero, la ripartizione del carico di lavoro tra più uffici giudiziari, che potranno adottare misure organizzative più efficaci.

L'intervento normativo consente dunque di conciliare, pienamente, in modo compatibile ed adeguato, diritti costituzionalmente garantiti, quali quelli della libera partecipazione alle consultazioni elettorali e di tutela della salute, garantendo comunque il regolare svolgimento del procedimento elettorale. Con riferimento al voto degli elettori residenti all'estero, si introducono disposizioni nell'ottica dell'efficienza del procedimento elettorale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Si prevede, in deroga alla normativa vigente, che la deposizione nell'urna delle schede votate sia effettuata direttamente da parte dell'elettore. Con la norma in esame tale fase viene riservata al singolo elettore proprio nell'ottica di ridurre, anche in tali circostanze, le occasioni di contatto ai fini del contenimento del contagio. La disciplina vigente prevede invece che tale adempimento sia svolto dal presidente del seggio.

Si fa riferimento, in particolare, all'articolo 49, secondo comma, del Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e all'articolo 58, quarto comma, del d.P.R. n. 361 del 1957, applicabile ai referendum in virtù del rinvio operato dall'articolo 50 della legge n. 352 del 1970, che prevedono che l'elettore, compiuta l'operazione di voto, consegna la scheda al presidente che, dopo una serie di verifiche, pone la scheda nell'urna.

Con riferimento alla procedura di chiusura della scheda e alla identificazione dell'elettore da parte del presidente del seggio continuano ad applicarsi le ulteriori disposizioni previste dalla normativa summenzionata.

Il provvedimento incide, altresì, sulla disciplina per l'espletamento del voto nelle strutture ospedaliere. Attualmente è previsto che le sezioni elettorali ospedaliere siano istituite ed operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti letto (articolo 52 del d.P.R. n. 361 del 1957 e articolo 43 del d.P.R. n. 570 del 1960). Tali sezioni, composte di sei componenti, provvedono sia alla raccolta che allo spoglio delle schede ai fini dello scrutinio. In tali casi, qualora la direzione sanitaria consideri che taluni ricoverati non possano, in relazione alle proprie condizioni di salute, accedere alla cabina, opera, ai soli fini della raccolta del voto, ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, a supporto della sezione elettorale ospedaliera, un seggio speciale (composto solo da un presidente e da due segretari). Tale seggio è istituito inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 136 del 1976, negli ospedali e nelle case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto. I compiti del seggio speciale sono, anche in questo caso, limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale di appartenenza per essere immesse immediatamente nelle urne di destinazione.

In relazione alla funzionalità ed operatività delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali, l'intervento normativo proposto prevede dunque che:

- sono costituite sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti Covid con almeno 100 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto). La sezione ospedaliera ha le stesse prerogative di funzionalità e di composizione di un seggio ordinario. Dunque è possibile votare presso la sezione ospedaliera costituita in una apposita sala ove sono poste le cabine elettorali ed è abilitato allo scrutinio delle schede votate. Analogamente ai seggi ordinari i componenti della sezione ospedaliera sono 6 (presidente e 5 scrutatori).
- ogni sezione ospedaliera istituita presso strutture con reparti Covid è abilitata alla raccolta del voto domiciliare - tramite i seggi speciali appositamente costituiti- di coloro che ne faranno richiesta, se positivi Covid o in quarantena domiciliare e dei ricoverati in reparti COVID in strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Tali seggi sono composti da 3 membri che, dopo aver raccolto il voto del malato COVID, lo inserisce nell'urna della sezione ospedaliera, che saranno scrutinate insieme a quelle raccolte nella struttura sanitaria.

È stata inoltre prevista la possibilità di avvalersi del personale dell'USCAR ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2022. La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. È disposto, poi, che ove ulteriormente necessario, il sindaco provveda alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune. La disposizione intende in tal modo assicurare la istituzione dei seggi in modo che sia garantita la raccolta del voto dei domiciliati Covid-19.

Si introducono disposizioni per l'istituzione di seggi speciali per la raccolta del voto domiciliare degli elettori Covid-19 anche nei comuni presso i quali non siano presenti strutture ospedaliere che abbiano reparti Covid-19. In questo caso, laddove sia accertata l'impossibilità di costituirli, si prevede che previa intesa tra i sindaci e sentita la commissione elettorale circondariale possa essere istituito un solo seggio tra più comuni.

Si dispone, inoltre, che i componenti di tali seggi siano dotati della certificazione verde di cui al decreto-legge n. 44 del 2021.

Si prevede, altresì, che per le elezioni comunali e circoscrizionali del 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo. La disposizione deroga alla normativa di riferimento, costituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

In deroga all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si dispone che, per l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Si prevede altresì che qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto. La disposizione intende agevolare il raggiungimento del quorum di partecipazione al voto per le elezioni comunali, laddove sia stata ammessa e votata una sola lista, salvaguardando la validità della consultazione elettorale, l'efficacia della espressione della volontà popolare manifestata dalla collettività locale e quindi la regolare costituzione degli organi politici di governo dell'ente.

Per quanto riguarda il voto dei cittadini residenti all'estero, come indicato al paragrafo precedente, attualmente la legge n. 459 del 2001 e il relativo regolamento attuativo (decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104) prevedono che tutte le operazioni di ricezione dei plichi provenienti dall'estero, costituzione dei seggi, spoglio dei voti e proclamazione degli eletti siano svolte dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero istituito presso la Corte d'appello di Roma.

Con riferimento agli interventi di sanificazione dei seggi si prevede l'istituzione di un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, analogamente a quanto già previsto per le elezioni degli anni 2020 e 2021, da analoghi provvedimenti di urgenza (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228).

Si prevede, altresì, l'applicazione di protocolli sanitari, analogamente a quanto disposto dal decreto-legge n. 26 del 2020, dal decreto-legge n. 117 del 2021 e dal decreto-legge n. 228 del 2021.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il provvedimento prevede:

1. l'introduzione della scheda direttamente nell'urna da parte dell'elettore; in luogo del Presidente del seggio; interferisce, in deroga, per l'anno 2022, sulle disposizioni di cui all'articolo 49, secondo comma, del Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e all'articolo 58, quarto comma, del d.P.R. n. 361 del 1957, applicabile ai referendum in virtù del rinvio operato dall'articolo 50 della legge n. 352 del 1970;
2. la costituzione di sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti Covid con almeno 100 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto); interferisce sull'articolo 52 del d.P.R. n. 361 del 1957 e sull'articolo

- 43 del d.P.R. n. 570 del 1960, prevedendo, altresì, che le sezioni possano essere composte da personale USCAR o in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità nell'ipotesi di impossibilità alla costituzione delle stesse per il personale delle liste istituite presso i comuni, con possibilità da parte del sindaco, ove ulteriormente necessario, di nominare suoi delegati quali Presidente o componenti del seggio;
3. la costituzione di seggi speciali anche nell'ambito delle sezioni elettorali ordinarie; interferisce sull'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136;
 4. una specifica disciplina che dispone che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza nel rispetto della procedura disciplinata dall'articolo 4; interferisce sulla disciplina del voto domiciliare (art.1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1; art.29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104; art.1 della legge n.15/1991);
 5. che, per le elezioni comunali e circoscrizionali del 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sia ridotto a un terzo; interferisce sull'articolo 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81;
 6. che, in deroga all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Si prevede, altresì, che qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto;
 7. il differimento dell'efficacia delle disposizioni sull'avvio della sperimentazione del voto elettronico a partire dal 2023; interferisce sull'articolo 1, commi 627 e 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);
 8. l'istituzione, in aggiunta all'Ufficio centrale di Roma, di quattro Uffici decentrati, presso le Corti d'appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli, in modo da distribuire le operazioni di spoglio delle schede tra tutte e cinque le sedi, fermo restando che i plichi contenenti le schede continueranno a giungere a Roma, da dove saranno poi smistati verso le altre sedi. Il decentramento è relativo alle sole operazioni di spoglio - ovvero quelle più complesse dal punto di vista logistico, dovendo essere costituiti numerosi seggi -, dal momento che anche le operazioni successive, e in particolare quelle relative alla proclamazione degli eletti, continueranno ad essere svolte dall'Ufficio centrale di Roma. Le disposizioni così introdotte troveranno applicazione alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del decreto, essendo necessario garantire agli uffici e alle amministrazioni coinvolte il tempo necessario per adottare gli opportuni accorgimenti organizzativi e logistici. Al fine, tuttavia, di consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di spoglio relative ai referendum indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 e in programma il prossimo 12 giugno 2022, riprendendo le analoghe disposizioni dettate in occasione del referendum costituzionale tenutosi nell'anno 2020 si è previsto a) che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa disporre che la spedizione dei plichi avvenga con valigia diplomatica non accompagnata; b) che il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio è stabilito

rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori, in modo da ridurre il numero di seggi da costituire; c) che l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali è aumentato del 50 per cento, in considerazione della maggior mole di lavoro da cui essi saranno gravati.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Il ricorso al decreto-legge infatti non incide sulla legislazione elettorale in senso stretto (vedi sentenza della Corte costituzionale n.161 del 1995) ma incide sulla cd. legislazione elettorale di contorno. Tale intervento, quindi, non ricade nel divieto ricavabile dall'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, nella parte in cui dispone che il Governo non può mediante un decreto-legge provvedere nelle materie indicate dall'articolo 72, comma 4, della Costituzione che rimette all'ordinario procedimento delle Camere l'adozione di disegni di legge in materia elettorale. Si tratta invero di una disciplina che attiene alle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di profilassi internazionale. Tra l'altro, le disposizioni sono finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, altrimenti messo in pericolo dalle difficoltà di ordine sanitario e logistico di cui si è detto: ciò al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-regioni, riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato. Si prevede che ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale le disposizioni del presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2022. Identica disposizione era contenuta nel decreto-legge n. 103 del 2020 (articolo 3, comma 6), nonché nel decreto-legge n. 117 del 2021 (articolo 3, comma 6).

Il provvedimento incide solo in misura limitata sull'attività dei comuni presso cui saranno istituiti le sezioni ospedaliere, i seggi speciali e gli Uffici decentrati, in quanto questi ultimi saranno chiamati a partecipare alla costituzione di un maggior numero di seggi rispetto a quelli usualmente costituiti per le operazioni elettorali dei cittadini residenti nei rispettivi territori.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione

Il provvedimento proposto non attiene ad aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

L'intervento normativo incide sul regolamento attuativo di cui al d.P.R. n. 104 del 2003, apportando peraltro modifiche assolutamente minimali e con una mera funzione di raccordo e coordinamento. Ciò in quanto l'urgenza di provvedere è tale da non consentire di attendere i tempi tecnici necessari per intervenire con norme di rango secondario, attesa la necessità che le modifiche al regolamento entrino in vigore unitamente alla novella legislativa; d'altro lato, già in passato il medesimo regolamento è stato modificato con provvedimenti aventi forza di legge, e in particolare con l'art. 2, comma 38, L. 6 maggio 2015, n. 52.

Non vi sono, poi, prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

La peculiarità della materia non fa derivare procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non sono state introdotte nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il provvedimento in esame fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alla legge n. 459 del 2001, secondo quanto più diffusamente indicato in relazione illustrativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'atto normativo non produce effetti abrogativi, né impliciti, né espliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 1 del testo prevede, in deroga alla disciplina vigente, che la deposizione nell'urna delle schede votate sia effettuata direttamente da parte dell'elettore. Infatti, l'articolo 49, secondo comma,

del Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e l'articolo 58, quarto comma, del d.P.R. n. 361 del 1957 - applicabile ai referendum in virtù del rinvio operato dall'articolo 50 della legge n. 352 del 1970 - prevedono, per tali tipologie di votazione, che tale adempimento sia effettuato dal presidente del seggio. Con la norma in esame tale fase viene riservata al singolo elettore proprio nell'ottica di ridurre, anche in tali circostanze, le occasioni di contatto ai fini del contenimento del contagio.

L'articolo 6, al comma 1, in deroga alla disciplina vigente (articolo 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81), prevede che per le elezioni comunali e circoscrizionali del 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.

Il comma 2 deroga all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disponendo che per l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Si prevede altresì che qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto. La disposizione intende agevolare il raggiungimento del quorum di partecipazione al voto per le elezioni comunali, laddove sia stata ammessa e votata una sola lista, salvaguardando la validità della consultazione elettorale, l'efficacia della espressione della volontà popolare manifestata dalla collettività locale e quindi la regolare costituzione degli organi politici di governo dell'ente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti provvedimenti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Nella predisposizione del testo si è tenuto conto dei dati aggiornati relativi al numero di elettori residenti all'estero e, di conseguenza, del numero di seggi da costituire. Non vi è la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

La Relazione AIR è stata predisposta per gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9; per l'articolo 7, in presenza della condizioni congiuntamente previste, è stata concessa l'esenzione dall'AIR.

A) Individuazione dei problemi da affrontare, con riferimento all'area o settore di regolamentazione in cui si inserisce l'iniziativa normativa, con illustrazione delle esigenze e delle criticità di tipo normativo, amministrativo, economico e sociale constatate nella situazione attuale che motivano l'intervento.

Il provvedimento introduce disposizioni d'urgenza volte ad assicurare, con riferimento alle prossime consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, la prevenzione del contagio da COVID-19 nello svolgimento delle operazioni elettorali.

Con riferimento al contesto generale, si è tenuto conto dell'esperienza delle consultazioni elettorali e referendarie degli anni 2020 e 2021, in cui sono state adottate analoghe misure di prevenzione del contagio.

L'esigenza di prevenzione del contagio è tuttora avvertita – e espressamente rappresentata dal competente Dicastero della salute - anche in considerazione della circostanza che, come di consueto, la maggior parte dei seggi elettorali è ubicata in istituti scolastici, che, dopo le elezioni, saranno generalmente interessati alla ripresa delle attività didattiche.

In proposito, si evidenzia che già l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 26/2020 aveva previsto lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 *“nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo”*. Analoga disposizione è stata prevista nell'ambito del decreto-legge n. 117/2021 (art. 4) e del decreto legge n. 228/2021 (art. 19).

Le specifiche misure di riferimento – in attesa di aggiornamenti - sono state definite nel Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2021, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute il 24 e 25 agosto 2021.

In tale ambito è emersa l'esigenza di reperire ulteriori risorse finanziarie necessarie a consentire frequenti operazioni di sanificazione dei locali che ospiteranno i seggi, è stata prevista l'istituzione, analogamente a quanto già disposto dall'articolo 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dall'articolo 4, comma 1, del DL 117/2021 e dall'articolo 19, comma 2, DL 228/2021, di un fondo dedicato per i comuni, volto a sostenere gli oneri aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalle periodiche tornate referendarie ed elettorali, e finalizzato agli interventi di sanificazione dei locali destinati a seggi elettorali.

In una ipotesi di eventuale opzione zero non sarebbe stato possibile assicurare lo svolgimento in sicurezza delle consultazioni, anche in considerazione del livello (attualmente presente) di esposizione a rischio da contagio COVID della popolazione.

Inoltre:

- al fine di prevenire i rischi di contagio nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, si prevede che l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna; la disciplina vigente prevede invece che tale adempimento sia svolto dal Presidente del seggio;
- si individuano speciali modalità di voto "domiciliare" per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario, prevedendo che essi possano fare richiesta al Sindaco del Comune di residenza, il quale provvede ad iscriverne il nome in una apposita lista elettorale, per la relativa raccolta del voto attraverso i seggi speciali.

Sono state poi riproposte ulteriori disposizioni, che prevedono rispettivamente:

- l'istituzione di seggi speciali per la raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 anche nell'ambito delle sezioni elettorali ordinarie nei comuni dove non siano presenti strutture ospedaliere che abbiano reparti Covid-19;
- la previsione che gli operatori addetti sia alle sezioni elettorali ospedaliere che ai seggi speciali siano selezionati tra soggetti che abbiano completato il processo di vaccinazione.

Si è considerato, infatti, che la campagna vaccinale posta in essere dal Governo consoliderà, anche nei prossimi mesi, malgrado l'insorgenza di ulteriori varianti, il positivo *trend*, già registrato, di riduzione del numero delle ospedalizzazioni, anche connesse al manifestarsi di processi meno severi della sintomatologia del *virus*, con l'aumento dei trattamenti domiciliari.

Ciò determina – come già disposto in occasione dei precedenti summenzionati provvedimenti di urgenza - la necessità di implementare sia le modalità di raccolta del voto per lo svolgimento delle elezioni, soprattutto nei comuni di minori dimensioni dove non sono presenti strutture sanitarie con reparti Covid-19, che prevedere che i soggetti preposti a tali attività per la raccolta del voto e per lo spoglio delle schede nell'ambito delle stesse sezioni elettorali ospedaliere abbiano concluso il relativo procedimento di vaccinazione.

Tali misure appaiono necessarie in quanto volte ad assicurare l'esercizio del diritto di voto anche nei riguardi di quella parte della popolazione colpita dal virus e garantire, così, il normale processo democratico assicurando lo svolgimento delle elezioni.

Pertanto, per assicurare il voto dei positivi al COVID-19 in quarantena e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario si prevede, per l'anno 2022, come già per le elezioni del 2021, il potenziamento dei seggi ospedalieri, attualmente previsti nelle strutture con oltre 200 posti letto, che saranno istituiti anche presso strutture con un numero di posti letto inferiore a 200, unitamente a quello di seggi speciali (già previsti a legislazione vigente) per la raccolta del voto.

Peraltro in via previsionale quest'anno, in relazione alla campagna vaccinale condotta, sussiste la ragionevole ipotesi che sia comunque maggiore rispetto allo scorso il numero delle persone "domiciliate".

Diversamente, nel caso di opzione zero, risulterebbe compromessa l'intenzione di coloro che, colpiti dalle misure di restrizione e di contenimento connesse al fenomeno epidemiologico in atto, non potrebbero esercitare, ove lo volessero, il diritto al voto nell'ambito delle prossime consultazioni.

È inoltre coerente con il programma di Governo e con altre analoghe recenti iniziative normative la previsione che i componenti dei seggi e delle sezioni preposte alla raccolta delle schede dei malati Covid-19 abbiano completato il relativo percorso vaccinale. Diversamente, in una ipotetica opzione zero, tali soggetti sarebbero incomprensibilmente sottoposti ad alto rischio di contagio da virus Covid-19, caratterizzato attualmente da una significativa capacità diffusiva

B) Definizione degli obiettivi dell'intervento normativo, coerenti con l'analisi dei problemi di cui alla lettera a).

In considerazione della rappresentazione delle problematiche da risolvere, i macro-obiettivi che il provvedimento si pone sono riconducibili alla necessità di assicurare la prevenzione del contagio e la sicurezza dei locali adibiti a sede di seggio elettorale, anche in vista della successiva ripresa delle attività didattiche, nonché la maggiore partecipazione possibile alle consultazioni elettorali e referendarie.

In particolare, si prevedono:

- disposizioni che disciplinano, in deroga alla normativa vigente a regime, modalità di inserimento nell'urna delle rispettive schede in modo da evitare eventuali ulteriori contatti con i membri del seggio, in particolare con il presidente, cui le norme attuali assegnano il compito di inserire la scheda votata nell'urna;
- specifiche modalità di raccolta del voto dei malati COVID attraverso:
 - il potenziamento delle sezioni elettorali ospedaliere, che verranno istituite nei comuni presso le quali sono presenti strutture sanitarie che ospitano reparti Covid con almeno 100 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto) e che saranno abilitate alla raccolta del voto domiciliare. In tale caso il seggio speciale, anch'esso istituito (composto da 3 soli membri) dopo aver raccolto il voto del malato COVID, provvederà ad inserire le schede votate e raccolte nell'urna della sezione ospedaliera, che saranno scrutinate insieme a quelle raccolte nella struttura sanitaria. La sezione ospedaliera ha invece le stesse prerogative di funzionalità e di composizione di un seggio ordinario (6 componenti, incluso il Presidente, con funzione di raccolta del voto e di spoglio dello scrutinio);
 - l'istituzione, anche nelle sezioni elettorali "ordinarie" dei comuni che non presentano strutture sanitarie presso le quali operino reparti Covid-19, di altri seggi speciali che provvedano alla raccolta del voto domiciliare;
 - la previsione che componenti delle suddette sezioni o seggi siano muniti di certificazione verde Covid-19.

Il Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2021, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute il 24 e 25 agosto 2021, che sarà rinnovato, stabilisce, in relazione alle operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali, che prima dell'insediamento del seggio elettorale debba essere assicurata una pulizia approfondita dei locali, ivi compresi androni, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del procedimento di voto. Inoltre, durante le operazioni di voto occorre che siano anche effettuate periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della salute. Al fine di sostenere i costi conseguenti, il decreto-legge istituisce, nello Stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo, con dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, e prescrive che i criteri e le modalità di riparto siano stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione legislativa si rende necessaria ai fini dell'autorizzazione di spesa, che non avrebbe potuto essere affrontata in via ordinaria. Del pari necessario è il ricorso alla decretazione di urgenza, in considerazione dell'imminenza delle consultazioni elettorali e referendarie.

C) Individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento e definizione della loro consistenza numerica.

Il corpo elettorale complessivo per il referendum è di 51.533.195 elettori, distribuiti in n. 61.545 sezioni elettorali. Tra questi si contano 4.846.009 elettori residenti all'estero (che quindi, di norma, voteranno per corrispondenza), assegnati a un numero di sezioni compreso tra 850 e 1020, istituite presso la Circoscrizione Estero.

I comuni italiani, complessivamente, sono 7.903.

Più di cinquantaquattromila sezioni elettorali, su un totale di oltre sessantuno mila, saranno ubicate in edifici scolastici, i quali, terminato lo scrutinio, dovranno essere rimessi in condizione di elevata sicurezza sanitaria, nella disponibilità dell'amministrazione scolastica, degli studenti e degli insegnanti.

Si richiama l'attenzione sull'**articolo 4** del provvedimento, contenente disposizioni per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. Il comma 2 dispone che l'interessato debba far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

- a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

Sotto il profilo degli oneri amministrativi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020, si rappresenta che tali adempimenti sono da considerarsi riconducibili alla lettera B (Domanda alla pubblica amministrazione), scheda 2.2 delle Linee Guida, in quanto si tratta di adempimenti a "basso impatto" che per i cittadini, come nel caso di specie, richiedono un tempo inferiore a 2 ore. In particolare, come già rappresentato in sede di predisposizione del bilancio annuale sugli oneri per l'anno 2020 per l'attività di "compilazione e trasmissione della richiesta in forma libera del voto domiciliare" di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) è stato quantificato un onere informativo pari a 20 minuti. Per la successiva attività di "produzione del certificato medico" di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), è stato quantificato un onere informativo pari a 6 minuti.

Il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione.

D) Valutazione dell'intervento, con descrizione e, ove possibile, quantificazione dei principali impatti (benefici e costi attesi) per categoria di destinatari e per la collettività nel suo complesso.

I benefici attesi sono quelli di evitare una ulteriore diffusione del contagio attraverso la previsione che per le consultazioni elettorali dell'anno 2022 sia l'elettore singolarmente a collocare le schede votate nell'urna, riducendo in tal modo le occasioni di contagio con i componenti dei seggi ed in particolare con il presidente, cui – secondo la normativa a regime - è rimessa la suddetta fase procedimentale. Per quanto riguarda le disposizioni per il voto dei malati Covid-19 si precisa che sia per l'ipotesi di ospedalizzazione che per quella di raccolta del voto a domicilio, si prevede che i componenti dei suddetti seggi, che possono essere individuati anche nell'ambito del personale sanitario USCAR, dei volontari

di protezione civile, e ove necessario soggetti nominati dal sindaco quali suoi delegati, acquisiranno dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

Si richiama, inoltre, quanto già rappresentato con riferimento all'ulteriore previsione secondo cui possono essere costituiti seggi speciali per la raccolta del voto domiciliare anche nei comuni nei quali non sono ubicate sezioni ospedaliere.

La collettività potrà pertanto giovare dei complessivi effetti derivanti dal provvedimento. Esso garantisce:

- ✓ specifiche modalità di inserimento della scheda nell'urna, al fine di ridurre al minimo i "contatti" tra l'elettore e i componenti del seggio;
- ✓ l'ampliamento della platea di coloro che potranno esercitare il voto a domicilio attraverso l'individuazione di diverse modalità di raccolta del voto sia nei comuni ove siano presenti strutture sanitarie con reparti Covid-19, che nei comuni ove tali strutture non siano presenti;
- ✓ il potenziamento dei soggetti che nel caso di accertata impossibilità a costituire sezioni elettorali ospedaliere o seggi speciali ne assicurino comunque la funzionalità. Si prevede infatti che, in tali casi, i componenti delle sezioni elettorali e dei seggi speciali siano individuati nell'ambito di categorie "qualificate" (personale USCAR, aderenti a organizzazioni di volontariato di protezione civile o delegati del sindaco), previo consenso o dichiarata disponibilità. La norma prevede anche la possibilità, previa intesa tra i Sindaci interessati e sentita la Commissione elettorale circondariale, di istituire un solo seggio speciale per due o più Comuni;
- ✓ l'adozione di specifici protocolli governativi da adottare (analogamente ai protocolli sanitari siglati per gli anni 2020 e 2021 dal Ministro dell'interno e dal Ministro della salute, rispettivamente in data 7 agosto 2020 e nelle date del 24 e 25 agosto 2021) recanti indicazioni operative per la tutela della salute e la sicurezza dello svolgimento delle consultazioni;
- ✓ che il personale preposto alla raccolta domiciliare del voto, sia in possesso delle certificazioni "verdi" Covid-19.

I benefici attesi dal provvedimento consistono altresì nell'evitare una ulteriore diffusione del contagio e di eventuale recrudescenza del fenomeno epidemiologico, attraverso l'intensificazione delle operazioni di pulizia e di sanificazione. Per assicurare le operazioni di pulizia e disinfezione, è stata prevista la presenza di personale specializzato, munito di idonei prodotti per l'igienizzazione e la disinfezione, per un numero di ore compreso tra 26 e 33, a seconda delle consultazioni che avranno luogo.

Considerato che il costo orario medio per le suddette attività, comprensivo dei prodotti, è di euro 20,00, il costo per sezione elettorale varia da un minimo di euro 520 a un massimo di euro 660, per un totale di euro **38.253.740**.

Il portato normativo del testo consente dunque di conciliare, pienamente, in modo compatibile ed adeguato diritti, tutti costituzionalmente garantiti, quali quelli della libera partecipazione alle consultazioni elettorali e di tutela della salute, garantendo comunque il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

E) Individuazione delle condizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento e delle relative modalità di effettuazione del monitoraggio e della successiva valutazione.

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno necessariamente influenzati dagli indirizzi governativi rispetto alla diffusione di COVID-19, ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR



Ministero della Giustizia

Ufficio Legislativo

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e
Legislativi

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR, del decreto-legge recante: «disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative con i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto», per la seguente disposizione di competenza di questa Amministrazione: art. 7 (Disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

A tal fine, si rappresenta quanto segue.

Il decreto-legge in oggetto indicato detta norme d'urgenza per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, da tenersi il 12 giugno 2022, in abbinamento con il primo turno delle elezioni amministrative. Il provvedimento reca inoltre disposizioni finalizzate a consentire, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che assicurino, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento

del procedimento elettorale e della raccolta del voto. In particolare, per gli elettori positivi a COVID-19, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare, e per tutti coloro che si trovano in condizioni di isolamento, si prevedono esplicite modalità operative e di sicurezza che consentono, anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle consultazioni. Il provvedimento si compone di nove articoli.

L'articolo 7, in particolare, apporta modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, concernente l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e al relativo regolamento di attuazione. La disciplina vigente prevede che tutti gli adempimenti inerenti alle operazioni elettorali siano svolti a cura della Corte di appello di Roma, presso la quale è costituito l'Ufficio elettorale centrale per la circoscrizione Estero; nel corso degli anni, tuttavia, il numero degli elettori è costantemente aumentato, passando da 2.359.807 in occasione dei referendum del 2003 (prima applicazione della legge n. 459 del 2001) agli attuali 4.846.009 risultanti dai dati aggiornati al 20 aprile 2022. Ciò comporta oneri non più sostenibili, non solo per l'impegno richiesto ai magistrati e al personale amministrativo della Corte, ma anche per le difficoltà di ordine logistico legate all'individuazione di spazi idonei a consentire la costituzione di un rilevante numero di seggi e lo svolgimento in sicurezza delle operazioni. Infatti, la sola struttura a tal fine individuata in Roma è rappresentata dal Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, che tuttavia presenta gravi problematiche di sicurezza e di agibilità e versa in stato di grave degrado, in quanto sostanzialmente dismesso. Già in passato l'enorme carico di lavoro connesso con lo scrutinio contemporaneo in una sola giornata di tutte le quattro ripartizioni della circoscrizione Estero ha comportato gravi problemi logistici e di sicurezza, anche in considerazione delle defezioni del personale addetto ai seggi, in parte dovute alla difficoltà di raggiungere il Centro per le congestioni stradali verificatesi.

Al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, quindi, la proposta normativa mira a distribuire le operazioni di spoglio delle schede elettorali tra più Corti d'appello, aggiungendo all'ufficio centrale di Roma quelli decentrati di Napoli, Firenze, Bologna, e Milano; a questi verrebbero demandate le operazioni di spoglio dei voti provenienti da alcune delle ripartizioni in cui si articola la Circoscrizione Estero, fermo restando che i plichi continueranno a giungere a Roma, da dove saranno smistati verso le sedi decentrate, e che a Roma rimarranno concentrate le operazioni successive allo spoglio. In considerazione dell'imminenza delle consultazioni referendarie indette con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, poi, si è previsto che le nuove disposizioni trovino applicazione alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, mentre per i referendum di prossimo svolgimento sono state previste misure analoghe a quelle già attuate in occasione del referendum costituzionale tenutosi nel 2020, prevedendo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa disporre che la spedizione dei plichi avvenga con valigia diplomatica non accompagnata, che il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio è stabilito rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori anziché duemila e tremila, al fine di ridurre il numero dei seggi, e che l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali è aumentato del 50 per cento, a compensazione dei maggiori oneri connessi all'aumento del numero di elettori per seggio.

La proposta normativa, quindi, non introduce sostanziali novità nella disciplina vigente, ma contempla unicamente modalità decentrate di svolgimento delle medesime operazioni già previste dalle norme sull'esercizio del diritto di voto.

La formulazione definitiva dell'articolato è stata concordata dal Ministero della giustizia con il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale e con il Ministero dell'interno, e ha tenuto conto dei contributi e delle osservazioni da questi formulate.


Le disposizioni previste non comportano costi di adeguamento a carico dei privati, incidendo unicamente sull'attività dell'amministrazione, e per lo stesso motivo non hanno alcuna incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Il numero dei destinatari è del tutto esiguo, in quanto – fermo restando che la proposta non incide sul numero di seggi che dovrebbero essere costituiti in via ordinaria - questi possono essere individuati in tre magistrati per ciascuna delle quattro Corti d'appello coinvolte e nel personale amministrativo strettamente necessario a consentire il funzionamento degli uffici decentrati.

La proposta normativa, inoltre, comporta l'impiego di risorse pubbliche di entità che può certamente essere considerata ridotta, in quanto i maggiori costi stimati incidono in misura del tutto limitata sul complessivo costo di una consultazione elettorale nazionale. La disposizione transitoria relativa alle consultazioni referendarie del giugno 2022, poi, grazie alla riduzione del numero dei seggi e nonostante il previsto incremento dei compensi per i componenti dei seggi comporta risparmi di spesa stimati in circa 207.000 euro.

Roma, 2 maggio 2022


Il Capo dell'Ufficio legislativo



VISTO

Roma, 09 MAG 2022

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2022.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 48 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di consentire lo svolgimento del turno di elezioni amministrative del primo semestre del 2022 contestualmente ai referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel medesimo periodo, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica;

Ritenuta la conseguente necessità e urgenza di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali e referendari che si svolgono contestualmente, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio;

Considerata la necessità di assicurare, per l'anno 2022, il pieno esercizio del diritto al voto, anche con riferimento agli elettori positivi al COVID-19, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento;

Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni adeguata misura per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Operazioni di votazione)

1. Al fine di assicurare il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, nonché garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici,

limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, l'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato le schede, provvede a inserirle personalmente nelle rispettive urne.

Articolo 2.

(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022)

1. In caso di contemporaneo svolgimento dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel 2022 con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti *referendum*. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera *b*), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei *referendum*. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 14 del lunedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai *referendum* e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Articolo 3.

(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022:

a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, per il tramite

di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera *b)*, che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL), che il comune può attivare ove necessario. Il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

5. In caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso

strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 912.914 per l'anno 2022.

8. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 284.631 per l'anno 2022.

Articolo 4.

(Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento)

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.

2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'Azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) al seggio speciale di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro e non

oltre il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:

a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2022.

Articolo 5.

(Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle specifiche modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 6.581.265, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.

2. Per l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.

3. In considerazione della situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla cybersicurezza, l'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica per l'anno 2023. A tal fine il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per 1 milione di euro per l'anno 2023.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Entro il termine di cui al comma 1 è istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello.

1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e *1-bis* le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, individuati dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpellato.

1-quater. I seggi costituiti presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni di seguito indicate:

a) ufficio centrale: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*);

b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*);

c) ufficio decentrato di Napoli: gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *c*) e *d*).

1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è

pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione. Eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano. ».

2. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis*. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi. ».

3. All'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole « Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero » sono inserite le seguenti: « e presso ciascuno degli uffici decentrati » e, dopo le parole « a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero », sono aggiunte le seguenti « e dei singoli uffici decentrati ».

4. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole « l'ufficio centrale » sono aggiunte le seguenti: « o l'ufficio decentrato »;

b) al comma 3, dopo le parole « dall'ufficio centrale », ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: « o dall'ufficio decentrato ».

5. All'articolo 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, è inserito il seguente: « *01*. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi. »;

b) al comma 1, dopo le parole « Concluse le operazioni di scrutinio » sono inserite le seguenti: « e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati ».

6. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 1 è abrogato;

b) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « *1*. La Presidenza del Consiglio dei ministri collabora con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nelle attività volte alla ricerca dei

locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità. »;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole « comunica all'ufficio centrale » è aggiunta la seguente: « per », e all'ultimo periodo dopo le parole « Ufficio territoriale del Governo di Roma » sono aggiunte le seguenti: « , Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni »;

3) al comma 3, le parole « al presidente della Corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma » sono sostituite dalle seguenti: « ai presidenti delle Corti d'appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e alle commissioni elettorali comunali delle medesime città »;

4) al comma 4, dopo le parole « all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero » sono aggiunte le seguenti: « e agli uffici decentrati »;

5) al comma 6, le parole « di Roma » sono soppresse, e dopo le parole « dell'ufficio centrale » sono aggiunte le seguenti: « o dell'ufficio decentrato »;

6) al comma 7, dopo le parole « dell'ufficio centrale » sono aggiunte le seguenti: « o dell'ufficio decentrato »;

c) all'articolo 20, comma 3, dopo le parole « dall'ufficio centrale » sono aggiunte le seguenti: « o dall'ufficio decentrato ».

7. All'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole « Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, è disposta la suddivisione di cui all'articolo 7, comma 1-*quinquies*, secondo periodo, della legge n. 459 del 2001, introdotto dal presente decreto.

9. In occasione dei *referendum* abrogativi indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 82 del 7 aprile 2022:

a) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che la spedizione di cui all'articolo 12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;

b) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è stabilito rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori;

c) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aumentato del 50 per cento.

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 5, comma 1, pari complessivamente a euro 39.451.285 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 10, pari euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

GELMINI, *Ministro per gli affari
regionali e le autonomie*

CARTABIA, *Ministro della giusti-
zia*

FRANCO, *Ministro dell'economia
e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

